

Parchi e riserve naturali - Disciplina dei parchi nazionali - Adeguamento ai principi della legge-quadro n. 394 del 1991 - Compito demandato al Ministro dell'ambiente - Obbligo d'intesa con le Province di Trento e di Bolzano (per quanto riguarda il parco nazionale dello Stelvio) - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 4 gennaio 1994, n. 10, art. 4; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 8 nn. 6, 16, 21, e art. 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 3; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 35, commi primo e secondo).

N. 303 — Sentenza 6 luglio 1994 Pag. 383

Regione Lombardia - Alloggi di edilizia residenziale pubblica - Decadenza dell'assegnatario per la perdita dei requisiti - Rimedio giurisdizionale del ricorso innanzi al Pretore contro il provvedimento comunale dichiarativo della decadenza - Previsione contenuta in legge regionale - Illegittimità costituzionale. (Legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, artt. 22, comma secondo, e 21, comma sesto; Costituzione, art. 108).

Regione Lombardia - Alloggi di edilizia residenziale pubblica - Decadenza dell'assegnatario per la perdita dei requisiti - Rimedio giurisdizionale del ricorso innanzi al Pretore contro il provvedimento comunale dichiarativo della decadenza - Previsione contenuta in legge regionale, con estensione ad ipotesi non contemplate dalla disciplina statale in materia - Indebita novazione della fonte e interferenza in materia riservata al legislatore statale. (Legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, artt. 22, comma secondo, e 21, comma sesto; Costituzione, art. 108).

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Intervenuta abrogazione della norma impugnata - Permanenza della rilevanza - Condizioni.

N. 304 — Sentenza 6 luglio 1994 » 387

Regione Campania - Sanità pubblica - Prestazioni sanitarie per la riabilitazione di disabili - Erogazione in forma indiretta - Esclusioni e limitazioni previste dalla normativa regionale - Asserito contrasto con principi fondamentali delle leggi statali - Non fondatezza delle questioni. (Legge Regione Campania 15 marzo 1984, n. 11, art. 14; legge Regione Campania 8 marzo 1985, n. 12, art. unico; legge Regione Campania 27 ottobre 1978, n. 46, artt. 1, 2, 5 e 6, comma primo; Costituzione, art. 117; legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3).

ministrativo - Esclusione, salvo esigenze d'ordine generale e superiori finalità di giustizia. (*Costituzione, art. 24*).

Interpretazione - Possibilità di due opposte interpretazioni della stessa norma di legge - Preferenza per l'interpretazione conforme a Costituzione.

N. 256 — Sentenza 20 giugno 1994 Pag. 37

Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano - Ordinamento degli uffici e del personale - Leggi regionali e provinciali in materia - Obbligo di adeguamento alla legislazione statale ed ai principi fondamentali di riforma economico-sociale in essa contenuti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 - Pretesa inosservanza - Ricorsi statali - Inammissibilità. (*Legge Provincia di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6; leggi provinciali 3 ottobre 1991, n. 27 e 16 ottobre 1992, n. 36; legge prov. 3 luglio 1959, n. 6, art. 90; legge prov. 23 aprile 1992, n. 10, artt. 4, 6, 10 e 12; legge Provincia di Trento 29 aprile 1983, n. 12, artt. 15, 16 e 157; legge prov. 30 marzo 1989, n. 1, art. 6; legge prov. 24 gennaio 1992, n. 5, art. 42; legge Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15, artt. 29, 37 e 40; legge reg. 21 febbraio 1991, n. 5, artt. 4, 6 e 8; legge reg. 5 marzo 1993, n. 4, artt. 3, 4 e 5; D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 2, 3, 43, 45, 50, 51, 52, 54, 64*).

Questione di legittimità costituzionale - Impugnativa di leggi regionali e provinciali - Ricorso statale per mancato adeguamento alla legislazione statale - Delibera autorizzativa del Consiglio dei Ministri - Carenza di requisiti relativi alle disposizioni impugnate ed alle norme statali di riferimento per il previsto adeguamento - Inammissibilità del ricorso. (*D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, commi 2 e 3*).

N. 257 — Sentenza 20 giugno 1994 » 51

Questione di legittimità costituzionale - Proposizione in sede di giudizio di rinvio - Principio di diritto enunciato dalla Cassazione, con riguardo alla norma oggetto della questione - Vincolo per il giudice di rinvio - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza - Reiezione.

Questione di legittimità costituzionale - Concessione mineraria di sale - Canone annuo a carico del concessionario - Fon-

Regione Lazio - Personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (E.R.S.A.L.) - Dipendenti non dirigenti che abbiano diretto di fatto, per almeno tre anni, strutture a livello di ufficio, formalmente esistenti al 1° gennaio 1983 - Inquadramento nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita - Ingiustificata deroga al principio del pubblico concorso, ed ai principi fondamentali delle leggi statali sul pubblico impiego. (*Legge Regione Lazio, riapprovata il 23 settembre 1993, art. 1, punto 2; Costituzione, artt. 97 e 117*).

Amministrazione pubblica - Concorso pubblico per l'accesso all'impiego - Regola - Validità anche nel caso di passaggio ad una fascia di funzioni superiore - Possibilità di deroga da parte del legislatore - Limiti. (*Costituzione, art. 97*).

Impiego pubblico - Principi fondamentali - Svolgimento di fatto di mansioni superiori - Conseguenze - Acquisizione automatica del diritto alla qualifica superiore - Esclusione - Acquisizione del solo diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte di fatto - Sussistenza. (*Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, lett. n; d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, art. 57, comma secondo*).

Regione Lazio - Personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (E.R.S.A.L.) - Posti disponibili della seconda qualifica dirigenziale - Copertura mediante concorso interno riservato al personale dell'E.R.S.A.L. inquadrato nella prima qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianità di qualifica - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Lazio, riapprovata il 23 settembre 1993, art. 1, punto 3; Costituzione, artt. 3, 97 e 117*).

Amministrazione pubblica - Concorso pubblico per l'accesso all'impiego - Principio - Implicazioni - Criterio di pubblicità della selezione, tale da consentire la partecipazione anche agli estranei - Concorsi interni riservati esclusivamente al personale dell'amministrazione che li bandisce - Preclusione, in linea di principio, per gli effetti distorsivi sul buon andamento dell'amministrazione - Deroghe giustificate da esigenze e situazioni peculiari - Possibilità - Limiti. (*Costituzione, art. 97*).

Regione Lazio - Personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (E.R.S.A.L.) - Concorso interno per la copertura di posti della seconda qualifica dirigenziale - Colloquio d'esame - Commissione giudicatrice a composizione prevalentemente non tecnica - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Lazio, riapprovata il 23 settembre 1993, art. 1, punto 3 - in riferimento alla legge Regione Lazio 6 luglio 1987, n. 39, art. 2 -; Costituzione, art. 97*).

tà costituzionale *in parte qua*. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, comma secondo; Costituzione, art. 3).

Reati e pene - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Esclusione, in caso di reati di inquinamento delle acque (di cui agli artt. 21 e 22 della legge n. 319 del 1976) - Sopravvenuta irragionevolezza, rispetto a fattispecie più gravi, lesive dell'identico bene, ammesse al beneficio - Violazione del principio di eguaglianza - Sussistenza - Assorbimento di ulteriori profili di illegittimità. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, comma secondo; Costituzione, artt. 3 - 24 e 27).

N. 255 — Sentenza 20 giugno 1994 Pag. 27

Circolazione stradale - Infrazioni - Verbale di accertamento - Notifica al trasgressore nel termine di 150 giorni (già di trenta giorni, nella originaria previsione) - Lamentata irragionevolezza, rispetto ai più brevi termini in precedenza previsti, con lesione dei diritti della difesa del destinatario della contestazione - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 141, comma primo, come modificato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122; Costituzione, art. 24).

Circolazione stradale - Infrazioni - Verbale di accertamento - Notifica al trasgressore - Termini - Determinazione - Bilanciamento di contrapposte esigenze, dell'amministrazione e del soggetto destinatario della contestazione - Prolungamento dei termini - Possibilità entro i limiti della ragionevolezza.

Circolazione stradale - Infrazioni - Verbale di accertamento del pubblico ufficiale - Valore probatorio privilegiato, rispetto agli elementi di prova forniti dal destinatario della contestazione - Lamentata lesione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 141, comma primo, come modificato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122; Costituzione, art. 24).

Circolazione stradale - Infrazioni - Sommario processo verbale - Qualità di titolo esecutivo, in mancanza di ricorso amministrativo al Prefetto - Lamentata inimpugnabilità per motivi diversi da quelli per cui il Prefetto è competente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 142-bis, come introdotto dall'art. 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122; Costituzione, art. 24).

Azione e difesa (diritto di) - Esperibilità dell'azione giudiziaria - Differimento o subordinazione al preventivo ricorso am-

Sanità pubblica - Prestazioni sanitarie per la riabilitazione di disabili - Erogazione in forma indiretta - Ritenuta esclusione totale da parte di norme della Regione Campania e statali - Asserito contrasto con la garanzia costituzionale di tutela della salute - Non fondatezza delle questioni - Assorbimento delle censure di violazione dei doveri di solidarietà e del principio di eguaglianza. (*Legge Regione Campania 15 marzo 1984, n. 11, art. 14; legge Regione Campania 8 marzo 1985, n. 12, art. unico; legge Regione Campania 27 ottobre 1978, n. 46, artt. 1, 2, 5 e 6, comma primo; legge 5 febbraio 1992, n. 104; Costituzione, artt. 32, 2 e 3*).

Regione Campania - Sanità pubblica - Prestazioni sanitarie per la riabilitazione dei disabili - Erogazione in forma indiretta - Prestazioni aventi carattere continuativo o prolungate nel tempo - Esclusione - Denunciata irragionevolezza e compressione del diritto alla salute - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania 15 marzo 1984, n. 11, art. 14; Costituzione, artt. 3 e 32*).

Salute (tutela della) - Diritto a trattamenti sanitari - Fondamento in norme costituzionali e programmatiche - Attuazione demandata al legislatore - Ragionevole bilanciamento fra valori costituzionali e commisurazione degli obiettivi alle risorse disponibili - Necessità. (*Costituzione, art. 32*).

Salute (tutela della) - Diritto a trattamenti sanitari - Attuazione legislativa - Bilanciamento fra valori costituzionali - Attribuzione di un peso assolutamente preponderante alle esigenze finanziarie - Esercizio macroscopicamente irragionevole della discrezionalità legislativa - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale. (*Costituzione, art. 32*).

Sanità pubblica - Prestazioni sanitarie per la riabilitazione di disabili - Prevista erogazione da parte delle sole strutture pubbliche o convenzionate - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto alle cure di altissima specializzazione, e asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 7; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 305 — Sentenza 6 luglio 1994 Pag. 399

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali nel dispositivo - Eccezione d'inammissibilità - Reiezione - Menzione dei parametri in motivazione, in modo anche implicito, purché chiaro - Condizione sufficiente per ritenere integrato il dispositivo.

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Giudizio abbreviato - Ritenuta impossibilità per l'imputato di produrre documenti prima della discussione - Asserita disparità di trattamento rispetto al procedimento innanzi al tribunale, con incidenza sul diritto di difesa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (Cod. proc. pen., art. 561, commi 1 e 2. (Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 306 — Sentenza 6 luglio 1994 Pag. 405

Amnistia e indulto - Amnistia per reati tributari - Applicabilità ai reati connessi a pendenze definite in via amministrativa in forza di precedente condono fiscale - Omessa previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento - Inammissibilità della questione. (D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, art. 1, comma primo; Costituzione, art. 3).

Amnistia - Sfera di applicabilità - Determinazione rimessa esclusivamente al legislatore - Richiesta di pronuncia additiva, volta ad estendere la portata di un'amnistia - Inammissibilità.

N. 307 — Sentenza 6 luglio 1994 » 409

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Attività omologative di primo e nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche, già affidate alle unità sanitarie locali per conto dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) - Autorizzazione ad esercitarle direttamente, conferita all'ISPESL - Ricorso delle Province autonome di Trento e Bolzano per conflitto di attribuzione - Asserita impropria qualificazione di attività di collaudo e verifica come attività omologative - Lamentata violazione delle competenze provinciali e del principio di legalità sostanziale - Inammissibilità del conflitto. (Decreto interministeriale (industria, lavoro e sanità) 15 ottobre 1993, n. 519; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9 n. 10, 16 e 107; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 3 n. 10 - come sostituito dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, art. 1 -; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma terzo; d.l. 30 giugno 1982, n. 390 - convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 597 -, art. 2, comma quarto).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Attività omologative di primo e nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche, già affidate alle unità sanitarie locali per conto dell'Istituto superiore di prevenzio-

ne e sicurezza del lavoro (ISPESL) - Autorizzazione ad esercitarle direttamente, conferita all'ISPESL - Regolamento di rapporti tra lo Stato e un suo ente per l'esercizio di funzioni già spettanti allo Stato - Introduzione di modifiche nell'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni in materia, quale determinato da precedenti sentenze della Corte costituzionale - Esclusione. (*Decreto interministeriale - industria, lavoro e sanità - 15 ottobre 1993, n. 519*).

Conflitto di attribuzione tra Stato e province autonome - Atto statale impugnato - Mancanza di portata innovativa sul piano della ripartizione delle funzioni - Lesività, sia pure potenziale, delle attribuzioni provinciali - Esclusione - Assenza del presupposto per l'ammissibilità del conflitto.

N. 308 — Sentenza 6 luglio 1994 Pag. 419

Misure di sicurezza - Detenzione in casa di lavoro - Internato affetto da A.I.D.S. - Sospensione dell'esecuzione - Omessa previsione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti in espiazione di pena affetti dalla stessa patologia - Lamentata violazione del diritto alla salute e asserito contrasto con i principi d'eguaglianza e di umanità dei trattamenti detentivi - Inammissibilità della questione. (*Cod. pen., artt. 212, 147 e 146; Costituzione, artt. 3, 32 e 27*).

Pronunce della Corte costituzionale - Richiesta estensione di una disciplina a situazioni di fatto che non presentino identici (eccezionali) presupposti - Invasione delle competenze del legislatore, in caso di accoglimento - Preclusione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Petitionum* suscettibile di una pluralità di soluzioni non costituzionalmente obbligate - Scelta spettante alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.

N. 309 — Sentenza 6 luglio 1994 » 425

Regione Abruzzo - Aziende di trasporto pubblico locale - Copertura dei disavanzi - Spese derivanti dall'ammortamento dei mutui decennali da contrarre - Omessa assicurazione della copertura finanziaria - Ricorso del Presidente del Consiglio - Successiva approvazione di nuova delibera, conforme alle esigenze espresse nel ricorso governativo - Cessazione della materia del contendere. (*Legge Regione Abruzzo riapprovata il 22 febbraio 1994; Costituzione, art. 81; legge 19 maggio 1976, n. 335, art. 1*).

N. 310 — Sentenza 6 luglio 1994 Pag. 429

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria INAIL prevista per chi eserciti attività protette ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1 - Istruttori di attività subacquee - Mancata estensione della tutela ai lavoratori autonomi - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori soci di cooperative e società - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4; Costituzione, art. 3).

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Sistema previdenziale dell'assicurazione obbligatoria - Adozione del criterio della piena socializzazione del rischio - Esclusione - Ambito di operatività circoscritto da limitazioni di ordine soggettivo e oggettivo - *Ratio* - Tutela a favore delle categorie più deboli di lavoratori - Tendenziale preferenza per i lavoratori subordinati - Ragionevolezza. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1 e Capo III; Costituzione, art. 3).

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria INAIL - Disciplina - Estensione alla categoria dei soci di cooperative, società, imprese familiari e associazioni, i quali prestino lavoro manuale, e non anche ai lavoratori autonomi - Giustificazione - Rapporto di parasubordinazione del lavoratore socio rispetto al soggetto datore di lavoro (società o associazione) - Sussistenza - Insussistenza di qualsiasi aspetto di subordinazione quando il lavoratore sia unico titolare della ditta - Disparità di trattamento - Esclusione.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria INAIL - Esclusione dei lavoratori autonomi che esercitino attività pericolose, a fronte della tutela assicurativa obbligatoria prevista per alcune categorie di lavoro autonomo - Lamentata irrazionalità, con violazione del diritto alla previdenza sociale - Inammissibilità della questione. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4; Costituzione, artt. 3 e 38).

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni - Disciplina nei confronti dei lavoratori autonomi - Incongruenze e lacune - Sussistenza - Materia rientrante nella discrezionalità del legislatore. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4).

N. 311 — Sentenza 6 luglio 1994 » 437

Circolazione stradale - Verbale di accertamento dell'infrazione - Riesame d'ufficio da parte del prefetto - Esclusione - Conseguenze - Ritenuta impossibilità di proporre opposizio-

ne al pretore - Asserita lesione del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 142, comma quinto e 142-bis - come modificati dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 -; Costituzione, art. 24).

Circolazione stradale - Verbale di accertamento dell'infrazione - Facoltà di proporre ricorso al prefetto entro il termine di 60 giorni ed esecutività dell'atto in conseguenza del mancato ricorso amministrativo - Obbligo di inserimento, nel verbale, di tale avvertimento - Ritenuta esclusione - Asserita lesione del diritto di difesa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 142 - come modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 -; Costituzione, art. 24).

Amministrazione pubblica - Regole di trasparenza dell'azione amministrativa, in vista dell'esercizio del diritto di difesa - Obbligo di rendere edotti i destinatari dei provvedimenti amministrativi circa l'autorità a cui è possibile ricorrere e i termini del ricorso - Previsione di carattere generale, valida anche per i procedimenti disciplinati da disposizioni anteriori. (Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, ultimo comma; Costituzione, art. 24).

N. 312 — Ordinanza 6 luglio 1994 Pag. 443

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L. - Computo - Esclusione dei servizi non di ruolo resi prima dell'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968 e cessati senza contestuale immissione in ruolo - Ritenuta perdita del trattamento di fine rapporto per una parte di attività lavorativa prestata - Lamentata violazione del diritto alla retribuzione - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, comma secondo, lett. b; Costituzione, art. 36).

N. 313 — Sentenza 7 luglio 1994 » 447

Regione Lazio - Personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (E.R.S.A.L.) - Dipendenti non dirigenti che abbiano diritto di fatto, per almeno tre anni, strutture a livello di ufficio formalmente esistenti al 1° gennaio 1983 - Inquadramento nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita - Illegittimità costituzionale. (Legge Regione Lazio riapprovata il 23 settembre 1993, art. 1, punto 2; Costituzione, artt. 97 e 117).

Amministrazione pubblica - Concorsi pubblici per l'accesso all'impiego - Necessario rispetto del principio di imparzialità - Conseguenze - Composizione delle commissioni giudicatrici - Criteri - Tecnici ed esperti dotati di adeguati titoli di studio e professionali rispetto alle materie oggetto di prova - Presenza in misura almeno prevalente, se non esclusiva - Necessità. (*Costituzione, art. 97*).

Regione Lazio - Personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (E.R.S.A.L.) - Inquadramento - Previsione di copertura dell'onere finanziario - Mancata specificazione in ordine all'anno cui la previsione si riferisce e omessa presentazione della relazione tecnica sugli oneri e sulla loro relativa quantificazione - Denunciata violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Lazio riapprovata il 23 settembre 1993, art. 2; Costituzione, art. 81, comma quarto*).

Bilancio e contabilità pubblica - Onere di copertura finanziaria - Validità del principio anche per le leggi regionali - Limiti - Obbligo delle Regioni di osservare le disposizioni riferentisi alla copertura finanziaria delle leggi statali (come la relazione tecnica sugli oneri e sulla relativa quantificazione) - Esclusione - Applicabilità delle apposite norme regolanti il bilancio e la contabilità delle Regioni. (*Legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 11-ter (quale aggiunto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, art. 7), commi secondo e terzo; legge 19 maggio 1976, n. 335; Costituzione, art. 81*).

N. 314 — Sentenza 7 luglio 1994 Pag. 459

Regione Lazio - Istituti per il diritto allo studio universitario (II.DI.S.U.) - Organizzazione e determinazione dell'organico del ruolo - Dipendenti non dirigenti che, per almeno tre anni, abbiano diretto di fatto strutture denominate settore o abbiano svolto funzioni di direttore per almeno tre anni - Inquadramento nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Lazio riapprovata il 10 novembre 1993, art. 8, comma ottavo; Costituzione, artt. 97 e 117*).

Amministrazione pubblica - Concorso pubblico per l'accesso all'impiego - Principio - Deroghe - Condizioni - Rispetto dell'esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione. (*Costituzione, art. 97*).

Impiego pubblico - Principi fondamentali - Svolgimento di fatto di mansioni superiori - Diritto all'acquisizione automatica della qualifica corrispondente - Esclusione. (*Legge 23 ot-*

tobre 1992, n. 421, art. 2, lett. n; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 57, comma secondo; Costituzione, artt. 97 e 117).

Regione Lazio - Istituti per il diritto allo studio universitario (II.DI.S.U.) - Organizzazione e determinazione dell'organico del ruolo - Concorsi speciali interni per la copertura dei posti vacanti - Ammissione del personale di quarta qualifica ai concorsi per l'accesso alla sesta qualifica - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Lazio riapprovata il 10 novembre 1993, art. 9, comma primo; Costituzione, art. 97*).

Amministrazione pubblica - Concorsi interni al pubblico impiego - Parificazione, ai fini dell'ammissione, del personale di quarta qualifica al personale di quinta qualifica - Contrasto col principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica, sotto il profilo della ragionevolezza. (*Costituzione, artt. 3 e 97*).

Amministrazione pubblica - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Invocabilità, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, solo in quanto si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza di una disciplina. (*Costituzione, artt. 97 e 3*).

Regione Lazio - Istituti per il diritto allo studio universitario (II.DI.S.U.) - Organizzazione e determinazione dell'organico del ruolo - Personale proveniente dalle ex Opere universitarie - Reinquadramento nella qualifica immediatamente superiore, e duplice passaggio di livello per il restante personale - Lamentata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e di un principio fondamentale in materia di pubblico impiego - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Lazio riapprovata il 10 novembre 1993, art. 8, comma secondo, punti 1, 2 e 3; Costituzione, artt. 97 e 117; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 4*).

Regione Lazio - Istituti per il diritto allo studio universitario (II.DI.S.U.) - Organizzazione e determinazione dell'organico del ruolo - Personale proveniente dalle ex Opere universitarie - Reinquadramenti - Decorrenza - Asserita incongruità, in contrasto col principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Lazio riapprovata il 10 novembre 1993, art. 8, commi quinto e sesto; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Regione Lazio - Istituti per il diritto allo studio universitario (II.DI.S.U.) - Organizzazione e determinazione dell'organico del ruolo - Reinquadramenti del personale proveniente dalle ex Opere universitarie e decorrenza degli effetti - Criteri - Rispondenza a finalità perequative, con riconduzione degli effetti al momento in cui la sperequazione ha avuto inizio

- N. 321 — Ordinanza 7 luglio 1994 Pag. 519

Reati militari - Condanna definitiva del militare per reato non militare - Sospensione condizionale della pena - Inapplicabilità del beneficio alle pene accessorie della perdita del grado e della cessazione dal servizio irrogate con provvedimenti dell'amministrazione militare (*ex art. 69 cod. pen. mil. pace, successivamente abrogato dall'art. 8 della legge n. 19 del 1990*) - Preteso contrasto con la finalità rieducativa della pena e con il principio di ragionevolezza - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. pen. mil. pace, art. 69; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

Giudizio *a quo* - Oggetto - Provvedimenti amministrativi adottati sulla base di norme di natura amministrativo-disciplinare - Questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti di norma di natura diversa, riguardante l'ambito della pena criminale - Irrilevanza di quest'ultima ai fini della risoluzione del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.

- N. 322 — Ordinanza 7 luglio 1994 » 525

Amministrazione pubblica - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Obbligo delle regioni di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi generali della materia - Operatività delle disposizioni statali finché non vi sia stata ottemperanza - Ipotizzata idoneità abrogativa, desumibile in via interpretativa, nei confronti della preesistente legislazione regionale in materia - Denunciata violazione delle competenze garantite alle regioni - Questione sollevata avverso disposizioni contenute in decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità. (*D.L. 17 gennaio 1994, n. 33 - non convertito, artt. 3, 4, comma secondo, 6, 8 e 9; Costituzione, artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123*).

- N. 323 — Ordinanza 7 luglio 1994 » 529

Processo civile - Tutela cautelare - Domanda di provvedimento cautelare - Ordinanza di rigetto - Reclamabilità - Esclusione - Possibilità di reclamo limitata al solo provvedimento concessivo - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità, per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. civ., art. 669-terdecies, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 317 — Sentenza 7 luglio 1994 Pag. 487

Porti e spiagge - Riordino della legislazione in materia portuale - Fari - Realizzazione e relativi oneri di spesa - Denunciata attribuzione alla competenza regionale senza previsione di corrispondenti risorse finanziarie - Non fondatezza della questione. (*Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 5, comma sesto; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

Porti e spiagge - Riordino della legislazione in materia portuale - Opere di grande infrastrutturazione nei porti di categoria II (classi I e II) - Oneri di spesa - Asserita imposizione alle regioni di oneri maggiori di quelli previsti dalla normativa previgente - Non fondatezza della questione. (*Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 5, comma ottavo; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

Porti e spiagge - Riordino della legislazione in materia portuale - Risorse finanziarie delle autorità portuali - Inclusione dei contributi delle regioni - Denunciata obbligatorietà della contribuzione, in violazione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione. (*Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 13, comma primo, lett. d; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

Porti e spiagge - Riordino della legislazione in materia portuale - Devoluzione al bilancio statale di proventi di tasse e diritti marittimi - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione. (*Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 28, commi quarto, quinto e sesto; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

Porti e spiagge - Riordino della legislazione in materia portuale - Determinazione delle caratteristiche (dimensionali, tipologiche e funzionali) dei porti turistici e di pesca, e individuazione degli scali propri di ogni categoria - Attribuzione del potere al Ministro dei trasporti e della navigazione - Asserita lesione di competenze regionali - Non fondatezza della questione. (*Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 4, comma quarto; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Porti e spiagge - Riordino della legislazione in materia portuale - Interventi regionali inerenti all'attuazione di piani di trasporto o di piani di sviluppo economico-produttivo - Assoggettamento a direttive ministeriali di coordinamento - Denunciata mancanza dei requisiti sostanziali e procedurali propri della funzione di indirizzo e coordinamento, nonché violazione del principio di legalità sostanziale degli atti di indirizzo - Non fondatezza della questione. (*Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 5, comma undicesimo; Costituzione, artt. 117 e 118*).

trattamento economico tra combattenti, con violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione ed interferenza, da parte del legislatore, nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, comma quinto; Costituzione, artt. 3, 36, 97 e 101).

N. 300 — Ordinanza 4 luglio 1994 Pag. 365

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Divieto per le persone affette da H.I.V. o da A.I.D.S. conclamata - Lamentato trattamento ingiustificatamente privilegiato rispetto ai portatori di altre patologie non meno gravi, e asserita compromissione delle esigenze di tutela delle collettività - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen. art., 286-bis; Costituzione, artt. 2 e 3).

N. 301 — Sentenza 6 luglio 1994 » 369

Tribunali militari - Processo penale militare - Dibattimento - Obbligo assoluto di comparizione personale dell'imputato - Illegittimità costituzionale. (Cod. pen. mil. pace, art. 365, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 24 e 3).

Processo penale - Partecipazione dell'imputato al dibattimento - Libera scelta inerente al diritto inviolabile di difesa - Limite - Salvaguardia dell'esigenza di non impedire il giudizio. (Costituzione, art. 24).

Processo penale - Norme concernenti la partecipazione dell'imputato al dibattimento nel processo ordinario - Applicabilità anche dinanzi ai tribunali militari, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione contraria. (Cod. pen. mil. pace, art. 261).

N. 302 — Sentenza 6 luglio 1994 » 375

Parchi e riserve naturali - Disciplina dei parchi nazionali - Adeguamento ai principi della legge-quadro n. 394 del 1991 - Compito demandato al Ministro dell'ambiente - Obbligo d'intesa con la Regione Valle d'Aosta (per quanto riguarda il Parco nazionale del Gran Paradiso) - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 4 gennaio 1994, n. 10, art. 4; Costituzione, art. 116; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. d, g e l; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 35, commi primo e secondo).

Regioni in genere - Rapporti tra Stato e regioni - Potere statale di coordinamento tecnico - Distinzione dalla funzione governativa di indirizzo e coordinamento - Conseguenze.

Porti e spiagge - Riordino della legislazione in materia portuale - Concessione di aree e banchine per l'espletamento di operazioni portuali - Attribuzione del potere alle autorità portuali (o, in mancanza, a quelle marittime) - Denunciata violazione di competenze regionali - Non fondatezza della questione. (*Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 18, in connessione con l'art. 13, comma primo, lett. a; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

Porti e spiagge - Riordino della legislazione in materia portuale - Prevista assunzione di oneri (per complessivi mille miliardi) a carico dello Stato - Acquisizione al bilancio dello Stato del 50 per cento del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate - Denunciata lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale - Non fondatezza della questione. (*Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 28, comma settimo (in collegamento con il comma primo); Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

Porti e spiagge - Riordino della legislazione in materia portuale - Attribuzione di competenze alle regioni - Mezzi finanziari occorrenti - Omessa indicazione - Denunciata violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Non fondatezza della questione. (*Legge 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 5, comma ottavo, 13, comma primo, lett. d, 18 e 28; Costituzione, art. 81*).

N. 318 — Sentenza 7 luglio 1994 Pag. 503

Edilizia ed urbanistica - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico - Intervenuta autorizzazione in sanatoria - Persistenza del trattamento sanzionatorio penale - Fondamento - Salvaguardia dell'integrità del bene ambientale. (*D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies, comma secondo, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431*).

Edilizia ed urbanistica - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico - Intervenuta autorizzazione in sanatoria - Persistenza dell'obbligo, anziché della facoltà, del giudice, in caso di condanna, di ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi - Asserito contrasto con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza - Non fondatezza della questione. (*D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies, comma secondo, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431; Costituzione, art. 3*).

Ambiente (tutela dell') - Normativa sulla protezione delle zone di particolare interesse ambientale - Previsioni sanzionatorie - Problemi applicativi - Sussistenza - Necessità di un riesame dell'intera disciplina - Reiterato invito al legislatore.

N. 319 — Sentenza 7 luglio 1994 Pag. 509

Impiego pubblico - Personale preposto agli uffici marittimi minori - Delegato di spiaggia - Retribuzione annua - Misura - Asserita irrisorietà - Denunciata violazione del diritto ad una retribuzione sufficiente e proporzionata - Non fondatezza della questione. (*Legge 8 agosto 1985, n. 416, articolo unico; Costituzione, art. 36*).

Impiego pubblico - Delegato di spiaggia - Configurazione giuridica - Rapporto di natura onoraria con la pubblica amministrazione - Trattamento economico - Estensibilità della garanzia prevista dall'art. 36 della Costituzione - Esclusione. (*Costituzione, art. 36*).

Impiego pubblico - Delegato di spiaggia - Trattamento giuridico ed economico - Diritto al trattamento assicurativo e previdenziale - Ipotizzata possibilità di esclusione, desumibile in via interpretativa - Conseguente ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito della medesima categoria di lavoratori (dipendenti precari dello Stato) con violazione di diritto alla tutela previdenziale - Inammissibilità della questione. (*R.D. 25 novembre 1937, n. 2360, art. 6, comma terzo; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo*).

Questione di legittimità costituzionale - Norma censurata dal giudice *a quo* - Opzione interpretativa priva della necessaria chiarezza - Prospettazione della questione viziata da perplessità - Inammissibilità.

N. 320 — Ordinanza 7 luglio 1994 » 515

Regione Friuli-Venezia Giulia - Edilizia e urbanistica - Nuovi impianti tecnologici sul patrimonio edilizio già esistente - Realizzazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o di interesse storico - Sottoposizione ad autorizzazione anziché a concessione edilizia (contemplata dalla normativa statale) - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 78, comma primo, e 68, comma terzo, lett. f; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 116; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4*).

N. 324 — Ordinanza 7 luglio 1994 Pag. 533

Processo penale - Misura cautelare disposta dal tribunale in accoglimento della richiesta proposta, in sede di appello, dal pubblico ministero - Esecuzione sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva - Raffronto con l'opposta eseguibilità immediata dei provvedimenti che pongono in libertà l'imputato (o indagato) - Conseguente asserita violazione del principio della equiparazione delle posizioni tra accusa e difesa, contenuto nella legge di delega - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 310, comma terzo; Costituzione, art. 76 in relazione all'art. 2, direttiva 3, della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Processo penale - Misura cautelare disposta dal tribunale, in accoglimento della richiesta proposta, in sede di appello, dal pubblico ministero - Esecuzione sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva - Denunciata violazione della legge di delega - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 310, comma terzo; Costituzione, art. 76 in relazione all'art. 2, direttiva 59, della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Processo penale - Regime delle impugnazioni - Direttive contenute nella legge di delega - Principio del *favor libertatis* ed eccezionalità del ricorso a strumenti di restrizione della libertà personale. (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 59).

Processo penale - Provvedimenti di contenuto liberatorio o restrittivo adottati in sede di appello - Eseguibilità (immediata o meno) - Disciplina differenziata in ragione del rilievo accordato al *favor libertatis*.

Processo penale - Misura cautelare disposta dal tribunale, in accoglimento della richiesta proposta, in sede di appello, dal pubblico ministero - Esecuzione sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva - Denunciata disparità di trattamento tra il giudice per le indagini preliminari ed il tribunale della libertà, essendo il potere di rendere esecutiva la misura restrittiva accordato all'organo monocratico e non anche all'organo collegiale - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 310, comma terzo; Costituzione, art. 3).

Eguaglianza (principio di) - Disparità di trattamento tra organi giurisdizionali - Inconfigurabilità, concernendo l'art. 3 della Costituzione l'eguaglianza tra soggetti - Determinazione dei poteri degli organi giurisdizionali - Scelte del legislatore - Sindacabilità solo sotto il profilo della ragionevolezza. (Costituzione, art. 3).

(come previsto da legge regionale non impugnata) - Esclusione di illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Lazio riapprovata il 10 novembre 1993, art. 8, commi secondo, punti 1, 2 e 3, quinto e sesto; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 315 — Sentenza 7 luglio 1994 Pag. 471

Tributi in genere - Legge tributaria retroattiva - Compatibilità con il principio della capacità contributiva - Sussistenza - Condizione - Permanenza della capacità nel momento dell'imposizione. (*Costituzione, art. 53*).

Tributi in genere - Plusvalenze derivanti da espropriazione o cessione volontaria di terreni in corso di procedimento espropriativo - Assoggettamento ad imposta - Fondamento e finalità. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11*).

Tributi in genere - Plusvalenze derivanti da espropriazione o cessione volontaria di terreni in corso di procedimento espropriativo - Assoggettamento ad imposta - Applicabilità retroattiva agli atti intervenuti nel triennio 1989/1991 - Asserita violazione del principio di capacità contributiva e denunciata irragionevolezza del trattamento riservato alle indennità percepite e consumate prima dell'avvento della nuova disciplina - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma nono; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Capacità contributiva - Interpretazione del principio sancito dall'art. 53 della Costituzione - Principio avente carattere oggettivo - Riferibilità ad indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi del contribuente - Conseguenze. (*Costituzione, art. 53, comma primo*).

N. 316 — Sentenza 7 luglio 1994 » 481

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Assegni vitalizi corrisposti ad ex parlamentari e categorie equiparate - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta per effetto dell'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito - Omessa estensione della disciplina di favore alle pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti collocati a riposo - Asserita ingiustificata disparità di trattamento, con incidenza sul principio della capacità contributiva - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma assunta a presupposto della questione - Inammissibilità della questione. (*Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma sesto-bis; Costituzione, artt. 3 e 53*).

INDICE SOMMARIO

N. 253 — Sentenza 20 giugno 1994 Pag. 7

Processo civile - Procedimento cautelare - Reclamo - Previsione solo avverso il provvedimento concessivo della tutela cautelare - Esclusione della possibilità di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. civ., art. 669-terdecies; Costituzione, artt. 3 e 24).

Processo civile - Procedimento cautelare - Misure cautelari - Funzione strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale - Necessità di disciplina uniforme, a garanzia delle parti.

Processo civile - Procedimento cautelare - Reclamo - Possibilità prevista solo avverso i provvedimenti concessivi e non anche avverso i provvedimenti di diniego della domanda cautelare - Violazione della parità di trattamento delle parti nell'esercizio del diritto di azione e difesa - Assorbimento di altro profilo. (Cod. proc. civ., art. 669-terdecies; Costituzione, artt. 3, 24 e 101).

Processo civile - Posizione delle parti - Osservanza del principio di eguaglianza, in ordine ai mezzi processuali esperibili - Necessità, in rapporto con le garanzie di azione e difesa.

Processo civile - Procedimento cautelare - Reclamabilità avverso i provvedimenti e riproponibilità dell'istanza cautelare (in caso di provvedimento negativo) - Diversità di funzione e di garanzia.

N. 254 — Sentenza 20 giugno 1994 » 15

Reati e pene - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Esclusione, in caso di reati di inquinamento delle acque (di cui agli artt. 21 e 22 della legge n. 319 del 1976) - Illegittimi-

HERMEROTECA

Sala

Estante

Tabla

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CXII

1994

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

di richiedere l'applicazione della pena (a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.) - Preclusione, anche nell'ipotesi in cui la nuova contestazione concerna un fatto risultante dagli atti già al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero qualora l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento dell'ulteriore profilo dedotto. (Cod. proc. pen., artt. 516 e 517; Costituzione, artt. 3 e 24 - e III).

Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni - Richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena - Tutela dell'interesse dell'imputato a beneficiare dei riti speciali, in relazione all'esigenza di una rapida definizione del processo.

Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni per fatto diverso o per reato concorrente - Facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato - Preclusione - Assunta violazione del diritto di difesa e dei principi di ragionevolezza e di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Inammissibilità della questione. (Cod. proc. pen., artt. 520 e 516; Costituzione, artt. 3, 24 e III).

Processo penale - Nuove contestazioni in dibattimento - Preclusione al giudizio abbreviato - Possibili opzioni in materia, riservate alla competenza del legislatore.

N. 266 — Sentenza 22 giugno 1994 Pag. 147

Fallimento - Piccole società commerciali - Esonero del fallimento - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto al piccolo imprenditore individuale, con violazione dei diritti fondamentali e del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione, per inammissibilità già dichiarata. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1; Costituzione, artt. 2, 3 e 24).

Fallimento - Piccole società commerciali - Esonero dal fallimento - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle società artigiane - Non fondatezza della questione. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1; Costituzione, art. 3).

Artigianato - Peculiarità delle imprese artigiane rispetto alle imprese commerciali - Particolare rilievo costituzionale. (Costituzione, artt. 45, comma secondo, e 117).

- N. 267 — Sentenza 22 giugno 1994 Pag. 155

Processo penale - Imputato - Ricognizione da parte di altro imputato nel medesimo procedimento - Omessa previsione di divieto e ritenuta impossibilità di rifiutare l'ufficio di ricognitore - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina della testimonianza, con violazione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 213; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo*).

- N. 268 — Sentenza 22 giugno 1994 » 161

Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti collettivi - Scelta dei lavoratori da licenziare - Criteri stabiliti per legge - Possibilità di deroga da parte di accordo sindacale - Asserita violazione della libertà di iniziativa economica dei lavoratori subordinati - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 1; Costituzione, art. 41, comma primo*).

Iniziativa economica privata - Libertà costituzionalmente garantita - Contenuto - Stipula di contratto di lavoro subordinato - Esplicazione di iniziativa economica da parte del lavoratore assunto - Esclusione. (*Costituzione, art. 41*).

Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti collettivi - Scelta dei lavoratori da licenziare - Criteri stabiliti per legge - Possibilità di deroga da parte di accordo sindacale - Asserito eccesso dai limiti dell'autonomia collettiva - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 1; Costituzione, art. 39, comma primo*).

Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti collettivi - Scelta dei lavoratori da licenziare - Criteri - Possibilità prevista dalla legge di concordarli con accordo sindacale - Deroga ai criteri stabiliti dalla legge medesima - Esclusione - Natura suppletiva della norma - Applicabilità solo in mancanza di accordo sindacale. (*Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 1*).

Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti collettivi - Scelta dei lavoratori da licenziare - Criteri - Possibilità di concordarli con i sindacati, prevista per legge - Natura di contratto normativo di tali accordi - Esclusione - Validità nei confronti dei soli imprenditori stipulanti - Incidenza solo indiretta sui singoli rapporti di lavoro - Conseguenze. (*Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 1*).

Lavoro (tutela del) - Diritto alla stabilità del posto di lavoro - Contenuto (nell'ambito di una procedura di riduzione del personale) - Dipendenza dall'accordo sindacale che limita i poteri di licenziamento dell'imprenditore (e non preesistenza al medesimo accordo).

Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti collettivi - Scelta dei lavoratori da licenziare - Criteri concordati con i sindacati - Efficacia *erga omnes* di tali accordi - Lamentata inosservanza delle condizioni previste dalla Costituzione - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 1; Costituzione, art. 39, comma quarto, e 3*).

Lavoro (rapporto di) - Contratti collettivi normativi - Caratteristiche - Efficacia *erga omnes* - Condizioni di legittimità costituzionale - Differenze rispetto ad altri contratti collettivi non contemplati dalla Costituzione. (*Costituzione, art. 39, comma quarto*).

N. 269 — Sentenza 22 giugno 1994 Pag. 169

Regione Liguria - Dipendenti regionali che abbiano perduto la titolarità di un posto dirigenziale a seguito di provvedimenti giudiziari (annullamento della graduatoria del concorso) - Conferimento, anche in soprannumero, della qualifica corrispondente alle funzioni già esercitate per effetto della selezione annullata - Asserita violazione del diritto di azione e difesa, del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica, e di altri principi costituzionali - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge Regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7, art. 1, comma secondo; Costituzione, artt. 24, 25, 97 e 113*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Estraneità della norma impugnata rispetto al giudizio *a quo* - Inammissibilità.

N. 270 — Sentenza 22 giugno 1994 » 175

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione generale obbligatoria - Prosecuzione volontaria - Compatibilità con l'iscrizione alle gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi o alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti - Esclusione - Lamentata violazione dei principi costituzionali di tutela del lavoro - Non fondatezza della questione. (*Legge 18 febbraio 1983, n. 47, art. 3, comma primo; Costituzione, artt. 35, 36 e 38*).

Previdenza e assistenza sociale - Favore verso la libera previdenza del cittadino - Insussistenza quale principio costituzionale - Divieto di cumulo dell'assicurazione generale obbligatoria (in via di prosecuzione volontaria) con l'iscrizione ad altre forme di previdenza - Scelta di politica legislativa

ditore entro i termini - Riproponibilità della domanda di insinuazione tardiva - Divieto - Lamentata irragionevolezza, con discriminazione tra i creditori e violazione del diritto di azione - Manifesta infondatezza della questione. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101, comma secondo - in relazione all'art. 98, comma terzo -; Costituzione, artt. 3 e 24).

Ragionevolezza (giudizio di) - Giudizio di costituzionalità della norma, come interpretata dal diritto vivente, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione - Valutazione procedente secondo i canoni del discorso pratico e non dell'argomentazione dogmatica. (Costituzione, art. 3).

N. 275 — Ordinanza 22 giugno 1994 Pag. 205

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità - Pronuncia da parte del giudice dell'udienza preliminare - Esclusione - Denunciato contrasto col principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e col principio per cui i magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 425 - nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1993 e dalla legge 8 aprile 1993, n. 105, art. 1 -; Costituzione, artt. 97, commi primo e secondo, e 107, comma terzo).

Amministrazione pubblica - Principio del buon andamento e dell'imparzialità - Riferimento alla disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, ivi compresi quelli giudiziari, sotto l'aspetto amministrativo - Estraneità del principio all'esercizio della funzione giurisdizionale. (Costituzione, art. 97, commi primo e secondo).

Magistrati - Status giuridico - Distinzione tra i magistrati esclusivamente per diversità di funzioni - Precetto costituzionale preclusivo di ordinamenti gerarchici o altre categorizzazioni - Invocabilità contro la delimitazione delle funzioni assegnate ai vari giudici nelle diverse fasi del processo - Esclusione. (Costituzione, art. 107, comma terzo).

N. 276 — Ordinanza 22 giugno 1994 » 209

Processo penale - Tribunale per i minorenni - Condanna pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare - Impugnazione nel merito da parte del pubblico ministero tramite appello - Ritenuta preclusione in via generale - Possibilità di proporre opposizione - Mancata previsione - Lamentato contrasto

N. 272 — Sentenza 22 giugno 1994 Pag. 189

Imposta sui redditi delle persone giuridiche (IRPEG) - Redditi di capitale percepiti da società di capitali ed enti - Soggezione a ritenuta a titolo di acconto anziché a titolo d'imposta - Asserita disparità di trattamento degli enti non commerciali rispetto alle persone fisiche e alle società di persone - Inammissibilità della questione. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma quarto; Costituzione, art. 3).

Imposta sui redditi delle persone fisiche e imposta locale sui redditi (IRPEF e ILOR) - Ritenuta a titolo d'imposta - Carattere derogatorio in un sistema d'imposizione diretta fondato su imposte personali. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma quarto).

Imposta sui redditi delle persone fisiche e imposta locale sui redditi (IRPEF e ILOR) - Regime della ritenuta a titolo d'imposta anziché d'acconto - Scelta effettuata dal legislatore nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma quarto).

Imposta sui redditi delle persone giuridiche (IRPEG) - Redditi di capitale percepiti da società di capitali ed enti - Soggezione a ritenuta a titolo di acconto anziché a titolo d'imposta - Asserita violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione nonché dei criteri fissati dalla legge di delega - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma quarto; Costituzione, artt 53 e 76, in relazione all'art. 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825).

N. 273 — Ordinanza 22 giugno 1994 » 197

Omicidio - Nozione di morte di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, art. 4 - Rilevanza ai fini della configurabilità del delitto (ad integrazione della nozione di morte naturalisticamente intesa) - Lamentata violazione del principio d'eguaglianza, di legalità e di personalità della responsabilità penale - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Cod. pen., art. 589; Costituzione, artt. 3, 25 e 27).

N. 274 — Ordinanza 22 giugno 1994 » 201

Fallimento - Ricorso per dichiarazione tardiva di credito - Disciplina - Equiparazione alla disciplina dell'opposizione allo stato passivo - Mancata costituzione in giudizio del cre-

con la legge delega - Manifesta inammissibilità della questione. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma terzo; Costituzione, art. 76 in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, lett. l).

Processo penale - Appello - Limiti - Operatività - Condizioni - Sentenza di condanna adottata in applicazione di un rito che le parti non hanno prescelto - Legittimazione di tutte le parti ad impugnarla. (Cod. proc. pen., artt. 443 e 593).

N. 277 — Ordinanza 22 giugno 1994 Pag. 213

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di guerra - Vedova di deceduto per causa bellica - Perdita del diritto a pensione in caso di nuove nozze con chi fruisca di un reddito annuo superiore al limite di legge - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e di solidarietà e della tutela costituzionale accordata alla famiglia legittima - Manifesta inammissibilità della questione per illegittimità già dichiarata. (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 42, comma primo; Costituzione, artt. 2, 3, 29, comma secondo, 30, comma primo, e 31, comma primo).

N. 278 — Sentenza 23 giugno 1994 » 217

Separazione personale dei coniugi - Procedimenti in corso - Provvedimenti previdenziali - Inadempienza del coniuge obbligato al mantenimento - Ordine di distrazione, a favore degli aventi diritto, di una parte delle somme dovute da terzi al coniuge obbligato - Adottabilità del provvedimento anche da parte del giudice istruttore, prima della sentenza di separazione - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. civ., art. 156, comma sesto; Costituzione, artt. 3 e 30).

N. 279 — Sentenza 23 giugno 1994 » 225

Regione Calabria - Modifiche delle circoscrizioni territoriali di alcuni Comuni - Preventiva consultazione delle popolazioni interessate, tramite *referendum* - Sostituzione con deliberazioni dei Consigli comunali - Illegittimità costituzionale. (Leggi Regione Calabria riapprovate il 28 dicembre 1993, recanti modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Caccuri e Castelsilano, Pazzano e Bivongi, San Pietro Apostolo e Gimigliano; Costituzione, art. 133, comma secondo).

convertito -, art. 1; d.l. 9 ottobre 1993, n. 405 - *convertito nella legge 10 novembre 1993, n. 457* -, art. 1. Costituzione, artt. 3, 102 e 103).

N. 264 — Sentenza 22 giugno 1994 Pag. 121

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 - Ammontare della pensione - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza - Rigetto.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Base di calcolo per la liquidazione - Lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva - Attività lavorativa meno retribuita svolta dal medesimo nell'ultimo quinquennio di contribuzione - Esclusione dal computo dei periodi di minore contribuzione, non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima - Necessità che la pensione liquidata non sia comunque inferiore a quella spettante al raggiungimento dell'età pensionabile - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma ottavo; Costituzione, artt. 3, 36 e 38, comma secondo).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Riduzione in corrispondenza di maggior lavoro e maggior apporto contributivo - Irragionevolezza, con lesione del principio di proporzionalità e di adeguatezza del trattamento pensionistico.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Contribuzione figurativa - Utilizzazione anche quando comporti un pregiudizio nel trattamento pensionistico del lavoratore - Non fondatezza della questione. (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 15, comma terzo; Costituzione, artt. 3, 36 e 38).

N. 265 — Sentenza 22 giugno 1994 » 131

Questione di legittimità costituzionale - Disposizioni impugnate - Pretesa inconferenza rispetto all'ipotesi del giudizio *a quo* - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.

Questione di legittimità costituzionale - Carezza di motivazione sulla rilevanza - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.

Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni per fatto diverso o per reato concorrente - Facoltà dell'imputato

ficacia esecutiva dei titoli di rilascio - Lamentata violazione del diritto di azione, con irragionevole compressione dei diritti del proprietario - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (D.L. 30 dicembre 1988, n. 551 - convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61 -, artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5; Costituzione, artt. 24, comma primo, e 42, comma secondo).

N. 283 — Sentenza 23 giugno 1994 Pag. 251

Reati e pene - Cittadini extra comunitari sottoposti a custodia cautelare o condannati a pene detentive con sentenza irrevocabile - Possibilità di ottenere, su richiesta, l'immediata espulsione dal territorio italiano - Lamentato contrasto con la finalità rieducativa della pena - Non fondatezza delle questioni. (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 -, art. 7, comma 12-bis - nel testo introdotto dall'art. 8, comma primo, del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296 -; Costituzione, art. 27, comma terzo).

Finalità rieducativa della pena - Applicabilità del principio in caso di interruzione o sospensione della pena medesima - Esclusione. (Costituzione, art. 27, comma terzo).

Reati e pene - Cittadini extracomunitari sottoposti a custodia cautelare o condannati a pene detentive con sentenza irrevocabile - Possibilità di ottenere, su richiesta, l'immediata espulsione dal territorio italiano, con sospensione della pena o della custodia cautelare - Asserita irragionevolezza e disparità di trattamento tra cittadini e stranieri - Manifesta infondatezza delle questioni. (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 -, art. 7, commi 12-bis e 12-ter - nel testo introdotto dall'art. 8, comma primo, del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296 -; Costituzione, art. 3).

N. 284 — Sentenza 23 giugno 1994 » 261

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Prove documentali richieste dalle parti private dopo l'apertura del dibattimento - Ammissibilità - Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra mezzi di prova e tra pubblico ministero e parti private - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., artt. 468, comma primo, 567, comma secondo, e 495, comma terzo; Costituzione, art. 3).

N. 297 — Sentenza 4 luglio 1994 Pag. 349

Impiego pubblico - Agenti di pubblica sicurezza - Agente ausiliario ammesso al corso di formazione per agente di pubblica sicurezza in prova - Assenza per infortunio o malattia di durata superiore a trenta giorni - Dimissione dal corso e dal servizio, con impossibilità di frequentare il corso successivo - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai casi di infortunio per motivi di servizio e di assenza per maternità - Non fondatezza della questione. (D.L. 4 agosto 1987, n. 325 - convertito nella legge 30 ottobre 1987, n. 402- , art. 4, commi primo, lett. d e quinto; Costituzione, art. 3).

N. 298 — Sentenza 4 luglio 1994 » 353

Processo penale - Giudizio abbreviato - Imputato sottoposto a custodia cautelare - Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in caso di astensione dall'attività da parte degli avvocati e procuratori - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto al giudizio ordinario - Inammissibilità della questione. (Cod. proc. pen., art. 304, comma primo, lett. a e b; Costituzione, art. 3).

Diritti inviolabili - Norme comportanti limitazioni di tali diritti, in primo luogo della libertà personale - Natura eccezionale e carattere derogatorio alla regola generale - Interpretazione rigorosamente restrittiva, con esclusione di applicazioni in via analogica - Necessità. (Costituzione, art. 2).

Pronunce della Corte costituzionale - Questione di legittimità costituzionale sollevata per sospetta violazione del principio di eguaglianza - Assunzione di una norma di deroga quale *tertium comparationis* - Ammissibilità solo in funzione del ripristino della disciplina generale - Estensione della disciplina derogatoria - Esclusione. (Costituzione, art. 3).

N. 299 — Ordinanza 4 luglio 1994 » 359

Impiego pubblico - Impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici - Computo di due anni di anzianità convenzionale in favore degli ex combattenti e assimilati (legge n. 336 del 1970) - Esclusione in sede di rideterminazione della retribuzione prevista da disposizioni di carattere generale - Norma interpretativa in contrasto con la consolidata giurisprudenza amministrativa - Denunciata natura innovativa, con efficacia retroattiva, della norma impugnata, e asserita disparità di

Processo penale - Prova testimoniale - Caratteristiche - Differenze rispetto alla prova documentale - Conseguenze in ordine alla disciplina per l'ammissione di prove su richiesta delle parti private, prima e dopo l'apertura del dibattimento. (Cod. proc. pen., artt. 468, comma primo, 567, comma secondo, e 495, comma terzo).

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Prove documentali richieste dalle parti private dopo l'apertura del dibattimento - Ammissibilità - Lamentata impossibilità per l'imputato di valutare la convenienza di un rito alternativo in considerazione dell'insorgenza di nuove prove - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., artt. 468, comma primo, 567, comma secondo, e 495, comma terzo; Costituzione, art. 24, comma secondo).

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Prove documentali richieste dalle parti private dopo l'apertura del dibattimento - Esigenza delle altre parti di esaminare adeguatamente tali prove ai fini della difesa - Possibilità del giudice di disporre la sospensione del dibattimento con la concessione di un termine, per «ragioni di assoluta necessità» - Sussistenza. (Cod. proc. pen., art. 477, comma secondo - nei sensi indicati dalla sent. n. 203 del 1992 della Corte costituzionale -; Costituzione, art. 24, comma secondo).

N. 285 — Ordinanza 23 giugno 1994 Pag. 269

Processo penale - Indagini preliminari - Sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, su richiesta degli indagati, essendosi attenuate le esigenze cautelari - Estensione del provvedimento ad altri indagati che non ne abbiano fatto richiesta, ma per i quali sussistano le stesse condizioni - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di pregiudizialità. (Cod. proc. pen., artt. 299, comma terzo, e 291, comma primo; Costituzione, art. 3).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione sollevata contestualmente al provvedimento con cui il giudice ha definito il procedimento *a quo*, anziché dopo la sospensione del medesimo - Difetto di pregiudizialità della questione - Manifesta inammissibilità.

N. 286 — Ordinanza 23 giugno 1994 » 273

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato - Configurazione come reato proprio, se

posto in essere da persone indagate o imputate per determinati reati - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio di irretroattività della legge penale - Manifesta inammissibilità della questione per illegittimità già dichiarata. (D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -, art. 12-quinquies, comma secondo; Costituzione, artt. 24 e 25).

N. 287 — Sentenza 4 luglio 1994 Pag. 277

Regione Toscana - Caccia - Attività venatoria nel territorio agricolo forestale regionale - Disciplina - Delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - Riapprovazione a maggioranza semplice anziché assoluta - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altro profilo. (Legge Regione Toscana riapprovata il 15 settembre 1993; Costituzione, artt. 127, comma quarto, e 117).

Legge regionale - Delibera legislativa riapprovata con emendamenti in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - Carattere di novità del testo così modificato, tale da consentire l'approvazione a maggioranza semplice - Verifica della sussistenza - Criteri. (Costituzione, art. 127).

N. 288 — Sentenza 4 luglio 1994 » 283

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori agricoli - Trattamento speciale di disoccupazione - Indennità ordinaria, spettante per il periodo non coperto dal trattamento speciale - Determinazione in misura fissa - Meccanismo di adeguamento monetario - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua. (D.L. 21 marzo 1988, n. 86 - convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160 -, art. 7, comma quarto; Costituzione, art. 38).

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori agricoli - Trattamento speciale di disoccupazione - Indennità di disoccupazione ordinaria, spettante per il periodo non coperto dal trattamento speciale - Determinazione in misura fissa - Meccanismo di adeguamento - Esclusione con legge di interpretazione autentica - Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87). (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 23, primo periodo; Costituzione, art. 38).

Pronunce della Corte costituzionale - Richiesta di una sentenza interpretativa di rigetto (sotto specie di eccezione di inammissibilità della questione) - Preclusione, a seguito di legge di interpretazione autentica della norma impugnata.

N. 289 — Sentenza 4 luglio 1994 Pag. 291

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Norma di privilegio - Impugnazione da parte della Corte innanzi a sé medesima - Pregiudizialità e rilevanza - Sussistenza nei confronti di questioni sollevate in riferimento al principio di eguaglianza, dirette non ad eliminare la norma di privilegio ma ad estenderne l'operatività.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Assegni vitalizi corrisposti ad ex parlamentari e alle categorie equiparate - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta, mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - Equiparazione al trattamento fiscale previsto per le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma sesto-bis; Costituzione, artt. 3 e 53, comma primo).

Previdenza e assistenza sociale - Assegni vitalizi corrisposti ad ex parlamentari e categorie assimilate - Diversità di natura e di regime giuridico rispetto alle pensioni ordinarie derivanti da rapporti di pubblico impiego - Conseguenze.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Regime fiscale delle rendite vitalizie spettanti agli ex parlamentari e categorie assimilate - Equiparazione al regime fiscale di favore delle rendite vitalizie costituite a titolo oneroso - Insussistenza dei presupposti che giustificano tale trattamento privilegiato - Irrazionalità tributaria. (Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma sesto-bis; Costituzione, artt. 3 e 53, comma primo).

N. 290 — Sentenza 4 luglio 1994 » 303

Questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale - Ricorso statale avverso legge regionale - Eccezione di inammissibilità per insufficiente determinazione della questione nella delibera autorizzativa del Consiglio dei ministri - Individuabilità della questione sulla base del precedente atto di rinvio della legge al Consiglio regionale - Reiezione dell'eccezione.

Questione di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso statale avverso legge regionale - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione - Esposizione succinta delle ragioni a sostegno delle censure formulate - Sufficienza - Reiezione dell'eccezione.

Regione Sardegna - Istruzione e ordinamento degli studi - Norme regionali per la tutela e la valorizzazione della cultura e della lingua sarda - Lamentata esorbitanza dai limiti delle competenze regionali - Inammissibilità del ricorso statale. (*Legge Regione Sardegna riapprovata il 3 novembre 1993; Costituzione, art. 33, comma secondo; Statuto speciale Regione Sardegna, art. 5, lett. a).*

Questione di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso statale avverso legge regionale rinviata e riapprovata con modificazioni tali da qualificarla come legge «nuova» - Inammissibilità del ricorso. (*Costituzione, art. 127).*

Legge regionale - Riapprovazione con modifiche in sede di riesame, a seguito di rinvio governativo - Criteri per la qualificazione di tale legge come «nuova» - Sussistenza di «mutamenti del significato normativo», incidenti anche su disposizioni non interessate dal rinvio - Necessità. (*Costituzione, art. 127).*

Regione Sardegna - Istruzione e ordinamento degli studi - Norme regionali per la tutela e la valorizzazione della cultura e della lingua sarda - Prevista introduzione di nuove materie tra gli insegnamenti curriculari delle scuole di ogni ordine e grado site nella Regione - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Sardegna riapprovata il 3 novembre 1993, artt. 23 e 24 e intero titolo IV; Statuto speciale Regione Sardegna, art. 5, lett. a).*

Istruzione e scuole - Norme generali sull'istruzione - Potere di dettarle - Compito della «Repubblica» - Significato della locuzione - Riserva del suddetto potere allo Stato inteso come insieme dei poteri centrali. (*Costituzione, art. 33, comma secondo).*

N. 291 — Sentenza 4 luglio 1994 Pag. 313

Edilizia residenziale pubblica - Canone di locazione degli alloggi - Obbligo delle Regioni di adeguarli, al fine di provvedere alle spese di amministrazione e agli oneri fiscali - Spese di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi I.A.C.P., non coperte dai canoni di locazione - Imputazione a carico della Regione in caso di mancato adeguamento dei canoni - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze regionali in materia - Inammissibilità della questione. (*D.L. 30 agosto 1993, n. 331 - convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 -, art. 66, comma 9; Costituzione, artt. 117, 118 e 119.*

Questione di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso avverso norma contenuta in decreto-legge - Eliminazione, in sede di conversione in legge, della disposizione ritenuta lesiva delle attribuzioni regionali - Mancata produzione di effetti da parte della norma impugnata - Conseguente inammissibilità della questione.

N. 292 — Sentenza 4 luglio 1994 Pag. 317

Regione Trentino-Alto Adige - Disposizioni in materia di elezioni comunali - Mancato adeguamento ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme fondamentali di riforma contenute nella legge 25 marzo 1993, n. 81 (elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) - Ricorso governativo innanzi alla Corte costituzionale - Inammissibilità per assoluta genericità della deliberazione governativa di impugnazione. (*Legge Regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, artt. 2, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 33 e 65, lett. b; legge Regione Trentino-Alto Adige 21 ottobre 1963, n. 29, art. 24; legge Regione Trentino-Alto Adige 14 agosto 1967, n. 15, artt. 2 e 4; legge Regione Trentino-Alto Adige 10 agosto 1974, n. 6, art. 21; legge Regione Trentino-Alto Adige 6 dicembre 1986, n. 11, artt. 5 e 6, comma secondo; legge Regione Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, artt. 4, 7, 9, comma secondo, 10, 13, comma secondo, lett. n, e 15; Costituzione, artt. 3 e 48; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5 - come modificati dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 -; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, commi secondo e terzo).*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso governativo avverso leggi della Regione Trentino-Alto Adige, per mancato adeguamento alla legislazione statale - Deliberazione autorizzativa del Consiglio dei ministri - Mancanza di qualsiasi riferimento alle leggi regionali impugnate - Inammissibilità del ricorso. (*Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 97; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, comma secondo).*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso governativo avverso leggi della Regione Trentino-Alto Adige, per mancato adeguamento alla legislazione statale - Deliberazione autorizzativa del Consiglio dei ministri - Requisiti minimi per la sufficiente determinazione o determinabilità della questione - Indicazione (sia pure sintetica) della legge regionale non sottoposta al dovuto adeguamento e delle disposizioni statali innovatrici che richiedono tale adeguamento - Necessità. (*D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, comma secondo).*

N. 293 — Sentenza 4 luglio 1994 Pag. 323

Esecuzione forzata - Azioni esecutive dei creditori dell'EFIM e di tutte le società controllate - Divieto di inizio o prosecuzione per i crediti aventi titolo o causa anteriore al 18 luglio 1992 - Lamentata discriminazione tra creditori, con lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e della libertà d'iniziativa economica privata - Inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (D.L. 19 dicembre 1992, n. 487 (convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1993, n. 33), art. 6, comma sesto - in relazione artt. 8, comma primo, 2, comma secondo, 6, commi primo e secondo, lett. d, e 7, comma terzo, dello stesso decreto-legge -; Costituzione, artt. 3, 24 e 41).

N. 294 — Sentenza 4 luglio 1994 » 329

Locazione di immobili urbani ad uso alberghiero - Previsione di un vincolo di durata non inferiore a nove anni - Applicabilità di tale regime anche all'affitto di azienda alberghiera - Omessa previsione - Asserita irragionevole disparità di trattamento - Non fondatezza della questione. (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, comma terzo; Costituzione, art. 3).

Locazione di immobile (ad uso alberghiero) e affitto di azienda (alberghiera) - Diversità strutturale e funzionale fra i due rapporti giuridici - Giustificazione di un trattamento differenziato quanto ai vincoli di durata del contratto. (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, comma terzo; Costituzione, art. 3).

N. 295 — Sentenza 4 luglio 1994 » 335

Elezioni regionali e presso gli enti locali - Norme finalizzate alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso - Cause di ineleggibilità - Decadenza di diritto dalla carica elettiva in caso di sopravvenuta condanna irrevocabile per determinati reati - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni - Non fondatezza della questione. (Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma quarto-quinquies - introdotto dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 -; Costituzione, art. 3).

Elezioni - Decadenza automatica dalle cariche pubbliche elettive a seguito di condanna irrevocabile per determinati reati - Inassimilabilità alla destituzione di diritto del pubblico dipendente - Carattere meramente ricognitivo di una causa di ineleggibilità sopravvenuta. (Legge 19 marzo 1990,

n. 55, art. 15, comma quarto-quinquies - introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).

Elezioni regionali e presso gli enti locali - Norme finalizzate alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso - Cause di ineleggibilità - Decadenza di diritto dalla carica elettiva in caso di sopravvenuta condanna irrevocabile - Previsione di un'unica sanzione per reati di diversa gravità, accomunati dall'esser stati commessi con abuso dei poteri (o con violazione dei doveri) inerenti a una pubblica funzione - Coerenza con finalità di salvaguardia di valori di primario rilievo costituzionale - Irragionevolezza - Esclusione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma quarto-quinquies - introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 -; Costituzione, art. 3).*)

Elezioni regionali e presso gli enti locali - Norme finalizzate alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso - Cause di ineleggibilità - Decadenza di diritto dalla carica elettiva in caso di sopravvenuta condanna irrevocabile per determinati reati - Asserita violazione del diritto di difesa e del diritto del cittadino ad accedere agli uffici elettivi - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma quarto-quinquies - introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16-; Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 51).*)

N. 296 — Sentenza 4 luglio 1994 Pag. 345

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di vecchiaia - Lavoratrici ultracinquantacinquenni del settore siderurgico che abbiano optato per la continuazione del rapporto di lavoro - Risoluzione del rapporto prima del compimento del sessantesimo anno d'età - Beneficio dell'aumento di anzianità contributiva previsto per il pensionamento anticipato dei lavoratori ultracinquantacinquenni - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16; Costituzione, artt. 3 e 37).*)

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di vecchiaia delle lavoratrici - Età pensionabile fissata in cinquantacinque anni anziché sessanta - Mantenimento del privilegio pur dopo la parificazione dell'età lavorativa massima a quella degli uomini (a seguito della sent. n. 498 del 1988 della Corte costituzionale) - Conseguente inconfigurabilità del pensionamento anticipato per le lavoratrici che abbiano optato per il proseguimento del rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile. (*Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16).*)

N. 280 — Sentenza 23 giugno 1994 Pag. 229

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Contestazione in udienza di reato connesso, tale da determinare incompetenza per territorio (ai sensi dell'art. 16 c.p.p.) - Possibilità di proporre l'eccezione di incompetenza - Mancata previsione - Lamentata irrazionale disparità di trattamento rispetto ai casi in cui la connessione viene contestata nel decreto di citazione - Asserita violazione del diritto di difesa, con sottrazione dell'imputato al giudice naturale - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 549 e 21, comma terzo; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 25, comma primo*).

N. 281 — Sentenza 23 giugno 1994 » 237

Adozione - Idoneità della coppia di aspiranti all'adozione - Requisito dell'unione in matrimonio da almeno un triennio - Uguale o superiore periodo di convivenza *more uxorio* anteriore al matrimonio - Fungibilità al triennio post-matrimoniale - Mancata previsione - Asserita violazione dei diritti inviolabili della persona - Non fondatezza della questione. (*Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, comma primo; Costituzione, art. 2*).

Adozione - Idoneità della coppia di aspiranti all'adozione - Requisito dell'unione in matrimonio da almeno un triennio - Uguale o superiore periodo di convivenza *more uxorio* anteriore al matrimonio - Fungibilità al triennio post-matrimoniale - Mancata previsione - Lamentata irragionevole discriminazione - Inammissibilità della questione. (*Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, comma primo; Costituzione, art. 3*).

Adozione - Idoneità della coppia di aspiranti all'adozione - Requisito dell'unione in matrimonio da almeno un triennio - *Ratio* - Garanzia di solidità della coppia, a tutela dell'interesse del minore - Considerazione, a tal fine, della durata della convivenza *more uxorio* precedente al matrimonio - Possibilità - Necessità di definire criteri oggettivi di valutazione del rapporto di convivenza - Scelta spettante al legislatore. (*Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, comma primo*).

N. 282 — Sentenza 23 giugno 1994 » 245

Locazione di immobili urbani ad uso abitativo - Provvedimenti di rilascio - Disciplina dell'esecuzione e criteri di concessione della forza pubblica - Asserita vanificazione dell'ef-

Tutela giurisdizionale - Accesso alla giurisdizione subordinato al previo esperimento di rimedi amministrativi - Possibilità - Condizioni e limiti. (*Costituzione, artt. 24 e 113*).

N. 361 — Sentenza 19 luglio 1994 Pag. 803

Interpretazione - Diritto vivente - Possibilità di considerare tale un nuovo orientamento giurisprudenziale - Esclusione, ove esso sia contrastato da un numero ben maggiore di decisioni precedenti e non sia unanime nell'ultimo periodo.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Concedibilità nel caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, uno dei quali «ostativo» all'applicazione dei benefici - Ritenuta esclusione, anche se il condannato abbia già scontato la parte di pena relativa al delitto «ostativo» - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma primo, primo periodo, come sostituito dall'art. 15, comma primo, lett. a del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356; Costituzione, artt. 3 e 27*).

N. 362 — Sentenza 19 luglio 1994 » 811

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione delle parti private - Termine - Perentorietà - Inosservanza - Irricevibilità dell'atto di costituzione. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3*).

Mezzogiorno (provvedimenti per il) - Sgravi contributivi alle imprese industriali - Rimborsi dovuti dall'INPS in conseguenza di precedente dichiarazione di parziale incostituzionalità, estensiva dell'ambito dei benefici - Modalità di effettuazione previste dalla legge - Rateizzazione, decennale, senza aggravio di rivalutazione monetaria ed interessi - Denunciata attribuzione all'INPS di un privilegio ingiustificato, in violazione del diritto di difesa, della libertà di iniziativa economica e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.L. 22 marzo 1993, n. 71 - convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151 -, art. 1 n. 3. Costituzione, artt. 3, 24, 41, 97 e 113*).

riserva di legge, del diritto alla salute e dei limiti imposti dal rispetto della persona umana - Inammissibilità delle questioni. (*Legge 27 maggio 1991, n. 165; legge 4 febbraio 1966, n. 51; legge 6 giugno 1939, n. 891; legge 5 marzo 1963, n. 292; legge 20 marzo 1968, n. 419; Costituzione, art. 32*).

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Vaccinazioni - Rischi connessi - Individuazione, attraverso una normativa di carattere tecnico - Competenza del legislatore.

N. 259 — Ordinanza 20 giugno 1994 Pag. 71

Impiego pubblico - Indennità di fine rapporto - Indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato, indennità di anzianità del personale dell'ONMI (Opera nazionale maternità e infanzia) e dei dipendenti degli enti pubblici non economici - Base di calcolo - Esclusione dell'indennità integrativa speciale - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, comma terzo, lettera b; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 13; legge 31 marzo 1977, n. 91, art. 2, ultimo comma; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, comma sesto; Costituzione, artt. 3, 36, 38*).

Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Preventiva fissazione di un termine al legislatore - Dichiarazione di illegittimità conseguente all'inerzia legislativa - Omessa previsione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27*).

N. 260 — Ordinanza 20 giugno 1994 » 75

Ambiente (tutela dell') - Interventi per la salvaguardia di Venezia - Inquinamento delle acque - Scarichi non autorizzati eccedenti i limiti tabellari previsti - Pene accessorie - Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione - Omessa previsione, a differenza di quanto previsto dalla normativa generale in materia - Lamentata irragionevolezza, con violazione dei limiti alla proprietà privata ed alla iniziativa economica, nonché del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, del diritto alla salute ed alla salubrità ambientale - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 9 - come novellato dall'art. 1-ter del d.l. 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 -; Costituzione, artt. 3, 42, comma secondo, 41, 97, 32 e 9*).

N. 354 — Sentenza 19 luglio 1994 Pag. 737

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (d.lgs. n. 502 del 1992) - Attribuzione della qualifica di norme fondamentali di riforma economico-sociale ad alcune disposizioni indicate dal decreto legislativo e non solo ai principi da esse desumibili - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriori profili. (D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 19, comma 2, come sostituito dall'art. 20 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma primo n. 29, 9, comma primo n. 10 e 16; Costituzione, art. 76).

Regioni a statuto speciale - Esercizio delle competenze legislative - Vincoli derivanti dai principi di riforma economico-sociale contenuti nella legislazione statale - Individuazione - Criteri.

Regioni a statuto speciale - Esercizio delle competenze legislative - Vincoli derivanti da disposizioni di dettaglio che accompagnano norme fondamentali di riforma economico-sociale - Possibilità - Condizioni.

N. 355 — Sentenza 19 luglio 1994 » 745

Finanza pubblica - Interventi correttivi (*ex lege* n. 537 del 1993) - Trasferimenti finanziari alle regioni - Regione Trentino-Alto Adige - Determinazione della quota variabile da devolvere per gli anni 1990-1991-1992, a ciascuna delle Province autonome (*ex art. 78 dello Statuto speciale*) - Differimento dell'erogazione degli importi agli anni 1994-1995-1996 - Corresponsione, nelle more, di anticipazioni annue - Possibilità subordinata ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese, e non secondo il procedimento (*ex art. 10, comma sesto, del d.lgs. n. 268 del 1992*) in base al quale, in mancanza di accordo, la quota va devoluta nella misura concordata per l'anno precedente - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12, comma 5; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 78 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 10, comma 6).

Finanza pubblica - Interventi correttivi *ex lege* n. 537 del 1993 - Trasferimenti finanziari alle regioni - Regione Trentino-Alto Adige - Finanziamento del servizio sanitario - Concorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Determinazione in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione

dei contributi sanitari - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle altre regioni per la maggiore partecipazione finanziaria richiesta alle province autonome nonché asserita violazione del principio di autonomia finanziaria in materia sanitaria e, per conseguenza, nelle altre materie di propria competenza - Non fondatezza della questione. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12, comma 9, primo periodo; Costituzione, art. 3; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, comma primo n. 10, 16, comma primo e titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10 e 12*).

Finanza pubblica - Servizio sanitario nazionale - Misure di contenimento della spesa - Concorso finanziario richiesto alle regioni - Modalità - Partecipazione, in misura maggiore, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome - Irragionevolezza - Esclusione - Fondamento - Necessità, comunque, di definire in modo certo i flussi finanziari destinati agli enti ad autonomia differenziata.

Finanza pubblica - Interventi correttivi (*ex lege* n. 537 del 1993) - Trasferimenti finanziari alle regioni - Regione Trentino-Alto Adige - Attribuzione, da parte della disposizione censurata della qualifica di norme fondamentali di riforma economico-sociale ad alcuni articoli del decreto legislativo n. 502 del 1992 e non solo ai principi da essi desumibili - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12, comma 9, secondo periodo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 3, comma terzo, 4, comma primo, 5, comma primo, 8, comma primo n. 29, 9, comma primo n. 10, e 16, comma primo*).

Regioni a statuto speciale - Esercizio delle competenze legislative - Vincoli derivanti da norme qualificate dal legislatore quali principi di riforma economico-sociale - Individuazione - Criteri.

Regioni a statuto speciale - Esercizio delle competenze legislative - Vincoli derivanti da disposizioni di dettaglio che accompagnano norme fondamentali di riforma economico-sociale - Possibilità - Condizioni.

Finanza pubblica - Interventi correttivi (*ex lege* n. 537 del 1993) - Trasferimenti finanziari alle regioni - Regione Trentino-Alto Adige - Maggiori entrate dovute alla soppressione di agevolazioni tributarie, alla modifica del trattamento fiscale dell'abitazione principale e ad altre norme in materia di imposte e tasse - Riserva allo Stato, per la copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico e per il riequilibrio del bilancio - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle Province autonome e denunciata deroga alle procedure collaborative prescritte in materia dello Statuto speciale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione,

della questione. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 16, comma 17; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 75, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 5, 6 e 9*).

Bilancio dello Stato - Relazione tra entrate disposte e singole spese - Generale destinazione delle prime a copertura delle seconde - Esclusione di una precisa relazione giuridica, in termini qualitativi, quantitativi e temporali. (*Costituzione, art. 81*).

N. 356 — Sentenza 19 luglio 1994 Pag. 759

Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Principi contenuti nella nuova disciplina - Assunzione del carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale - Fondamento - Inerenza ai valori espressi dagli artt. 9 e 32 della Costituzione. (*D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61*).

Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Compiti demandati alle Province di Trento e di Bolzano - Obbligo di istituire, con proprie leggi, agenzie provinciali - Individuazione, da parte della disciplina statale, degli obiettivi da perseguire e della attività da svolgere nonché previsione della struttura e della condizione giuridica degli istituendi enti - Asserito carattere di normativa di dettaglio della disposizione statale censurata, con conseguente indebita incidenza sull'autonomia organizzativa delle province autonome - Non fondatezza della questione. (*D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 - convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 -, art. 03; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma primo, 9, comma primo, 14, comma terzo, 16, comma primo, 68 e 107*).

Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Compiti demandati alle Province di Trento e di Bolzano - Obbligo di istituire, con proprie leggi, agenzie provinciali - Funzioni di vigilanza sulle agenzie - Attribuzione alla giunta provinciale anziché alla provincia autonoma - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 - convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 -, art. 03, comma primo, ultimo periodo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma primo nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21,*

24; 9, comma primo nn. 3, 8, 9, 10; 14, comma terzo, 16, comma primo n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1 e 2).

Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Compiti demandati alle Province di Trento e di Bolzano - Obbligo di istituire, con proprie leggi, agenzie provinciali - Individuazione dell'organo provinciale di vigilanza sulle agenzie adottata con disposizione statale di dettaglio - Indebita interferenza sulla ripartizione delle funzioni fra i diversi organi interni della Provincia - Competenza in materia spettante alla Provincia autonoma.

Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Compiti demandati alle Province di Trento e di Bolzano - Obbligo di istituire, con proprie leggi, agenzie provinciali - Attività tecnico-scientifica affidata alle agenzie - Obbligo di consultare le organizzazioni sindacali e degli imprenditori - Assunto contrasto con competenze riservate alle Province autonome - Non fondatezza della questione. (D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 - convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 -, art. 01, comma terzo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma primo, 9, comma primo, 14, comma terzo, 16, comma primo, 68 e 107).

Ambiente (tutela dell') - Istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Attribuzioni - Svolgimento di attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale e di funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie provinciali - Denunciato accentramento di funzioni ed asserita subordinazione delle agenzie provinciali all'Agenzia nazionale, con conseguente violazione delle competenze riservate alle province autonome - Non fondatezza della questione. (D.L. 4 dicembre 1993 - convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 -, art. 1, commi primo, lett. a e b, e terzo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma primo, 9, comma primo, 14, comma terzo, 16, comma primo, 68 e 107).

Regioni in genere - Funzioni di coordinamento esercitate dallo Stato - Coordinamento tecnico e coordinamento politico-amministrativo - Distinzione - Conseguenze.

Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Disposizioni qualificate come norme fondamentali di riforma economico-sociale - Immediata applicabilità nelle Province di Trento e di Bolza-

con effetto retroattivo (e non già interpretativa) della norma censurata - Conseguente ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa condizione di ex combattenti, essendo accordato ad alcuni e negato ad altri il beneficio, con violazione dei principi di affidamento del cittadino, di ragionevolezza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e della pienezza della tutela giurisdizionale - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, comma 5; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 352 — Ordinanza 19 luglio 1994 Pag. 723

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Liquidazione della rendita all'assicurato per inabilità permanente - Sopraggiunto decesso in conseguenza dell'infortunio - Rendita ai superstiti - Proposizione della domanda - Termine decadenziale di novanta giorni - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (*D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 122; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo*).

N. 353 — Sentenza 19 luglio 1994 » 727

Processo penale - Azione civile - Condanna al pagamento di una provvisoria - Sospensione dell'esecuzione della condanna da parte del giudice d'appello - Possibilità prevista solo «quando possa derivarne grave e irreparabile danno» - Denunciato trattamento deteriore per l'appellante rispetto ad altre disposizioni relative a sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive - *Tertia comparationis* invocati dal giudice *a quo* - Termine di raffronto più pertinente alla fattispecie in esame - Individuazione da parte della Corte costituzionale. (*Cod. proc. pen., art. 600, comma terzo; cod. proc. civ., art. 283; Costituzione, art. 3*).

Eguaglianza (principio di) - Assunzione a *tertium comparationis* di norma abrogata, ancorché ne perduri l'applicabilità in via transitoria per determinati giudizi - Esclusione.

Processo penale - Azione civile - Condanna al pagamento di una provvisoria - Sospensione dell'esecuzione della condanna da parte del giudice d'appello - Possibilità prevista «quando possa derivarne grave e irreparabile danno» anziché «quando ricorrono gravi motivi» - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Cod. proc. pen., art. 600, comma terzo; Costituzione, art. 3*).

N. 358 — Sentenza 19 luglio 1994 Pag. 785

Riscossione delle imposte - Esecuzione mobiliare - Opposizione di terzo - Opposizione del coniuge del debitore - Condizione - Necessità che i mobili pignorati nella casa del debitore siano costituiti in dote con atto anteriore alla dichiarazione annuale dei redditi o alla notifica di accertamento dell'imposta - Possibilità di proporre l'azione per i beni mobili pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, comma secondo, lett. b; Costituzione, artt. 3, 24, 31, 41 e 47).

Riscossione delle imposte - Esecuzione mobiliare - Opposizione di terzo - Limiti rigorosi, posti a tutela della pronta realizzazione del credito fiscale - Preclusione assoluta imposta al coniuge per i beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore, che non siano dotali - Irragionevolezza, anche in relazione all'esigenza di agevolare la formazione della famiglia. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, comma secondo, lett. b; Costituzione, artt. 3 e 31).

N. 359 — Sentenza 19 luglio 1994 » 793

Regione Liguria - Cave e torbiere - Permesso di ricerca ed esercizio delle attività di cava e torbiera - Disciplina - Delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - Mancanza del carattere di novità - Riapprovazione a maggioranza semplice, anziché a maggioranza assoluta - Illegittimità costituzionale. (Legge Regione Liguria riapprovata il 5 ottobre 1993; Costituzione, art. 127, comma quarto).

Legge regionale - Delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - Sussistenza o meno del carattere della «novità» - Determinazione - Criteri - Conseguenze - Legge «non nuova» - Riapprovazione a maggioranza assoluta - Necessità - Riapprovazione a maggioranza semplice - Motivo di invalidità denunciabile dinanzi alla Corte costituzionale. (Costituzione, art. 127, commi terzo e quarto).

N. 360 — Sentenza 19 luglio 1994 » 797

Contenzioso tributario - Azione giudiziaria per il rimborso dell'imposta sugli spettacoli - Esperibilità anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 39; Costituzione, artt. 24 e 113).

rientrante pienamente nella discrezionalità del legislatore. (*Legge 18 febbraio 1983, n. 47, art. 3, comma primo; Costituzione, artt. 35, 36 e 38*).

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione generale obbligatoria - Prosecuzione volontaria - Sopraggiunta incompatibilità con l'iscrizione alle gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi o alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti - Inapplicabilità del divieto agli assicurati che non potessero ottenere l'autorizzazione dell'INPS alla prosecuzione volontaria a causa di ritardi dell'amministrazione - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli assicurati che hanno ottenuto l'autorizzazione dell'INPS prima dell'entrata in vigore della legge impugnata - Non fondatezza della questione. (*Legge 18 febbraio 1983, n. 47, art. 3, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione generale obbligatoria - Prosecuzione volontaria - Sopraggiunta incompatibilità con l'iscrizione alle gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi o alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti - Condizioni di inapplicabilità del divieto - Interpretazione - Discriminazione tra gli assicurati in funzione della data di presentazione della domanda di autorizzazione all'INPS, e non della data del provvedimento autorizzativo - Conseguenze. (*Legge 18 febbraio 1983, n. 47, art. 3, comma primo*).

N. 271 — Sentenza 22 giugno 1994 Pag. 181

Regione Trentino-Alto Adige - Minoranze linguistiche - Processo penale - Scelta della lingua del processo da parte dell'imputato - Possibilità dell'imputato di rendere dichiarazioni o di essere esaminato nella propria lingua materna, se diversa da quella del processo - Ritenuta esclusione, pena la nullità assoluta e insanabile degli atti processuali - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 17, comma sesto. Costituzione, artt. 3 e 24; Statuto Speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 100*).

Regione Trentino Alto-Adige - Processo penale - Tutela riconosciuta al patrimonio culturale delle minoranze linguistiche - Diritto alla scelta della lingua del processo da parte dell'imputato - Natura di diritto concorrente, e non alternativo, con il diritto dell'imputato di esprimersi nella propria lingua materna, in attuazione del diritto inviolabile alla difesa - Interferenza tra i due piani di garanzia costituzionale - Conseguenze. (*D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 17, comma sesto; Costituzione, artt. 6 e 24; cod. proc. pen., art. 109, comma secondo*).

N. 363 — Sentenza 19 luglio 1994 Pag. 819

Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Legittimazione ad agire per ottenere l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza - Riconoscimento solo ai creditori dell'impresa e non anche al titolare dell'impresa medesima - Asserita disparità di trattamento rispetto agli imprenditori sottoposti a procedura fallimentare nonché pretesa violazione del diritto del debitore alla tutela giurisdizionale - Non fondatezza della questione. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 195, comma primo; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 24*).

Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Interesse del debitore (non legittimato ad agire ex art. 195 della legge fallimentare) ad essere assoggettato alle procedure - Qualificazione - Discrezionalità del legislatore - Violazione del diritto del debitore alla tutela giurisdizionale - Esclusione - Fondamento. (*Costituzione, art. 24*).

N. 364 — Sentenza 19 luglio 1994 » 825

Contenzioso tributario - Processi tributari in corso - Condonno tributario - Richiesta del contribuente di volersene avvalere, da rendere in udienza - Conseguente sospensione del giudizio - Ritenuta riduzione alla data dell'udienza dei termini per la presentazione della domanda di condono rispetto a quelli ordinari - Asserita disparità di trattamento tra chi ha una udienza già fissata e chi deve ancora essere convocato - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34, comma quinto; Costituzione, art. 3*).

N. 365 — Sentenza 19 luglio 1994 » 829

Contenzioso tributario - Controversie innanzi alle Commissioni tributarie - Poteri del giudice - Sostituzione della motivazione dell'atto di accertamento dell'imposta - Lamentata preclusione - Denunciata irrazionalità ed eccesso di potere legislativo, con vanificazione dell'obbligo tributario - Impugnazione di norma riguardante i poteri istruttori del giudice tributario anziché il sindacato sulla motivazione dell'atto di accertamento - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35, comma primo - come sostituito dall'art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 -; Costituzione, artt. 3 e 53*).

- N. 366 — Sentenza 19 luglio 1994 Pag. 837

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Contenzioso e regime delle sanzioni - Ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento - Ritenuta obbligatorietà per poter adire il giudice ordinario - Irrogazione, in caso di rigetto, di una sanzione non inferiore al doppio del minimo editale - Ritenuta impossibilità che, nel susseguente giudizio di opposizione all'ingiunzione prefettizia, il giudice riduca tale sanzione - Denunciata limitazione del diritto del trasgressore alla tutela giurisdizionale, con discriminazione dei meno abbienti - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni. (*D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, comma 1; Costituzione, artt. 3 e 24*).

- N. 367 — Ordinanza 19 luglio 1994 » 843

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati delitti ricollegabili all'area della delinquenza organizzata - Regime della semilibertà - Ammissione subordinata al presupposto della collaborazione con la giustizia - Asserita violazione del diritto di difesa, nonché del principio di eguaglianza, di irretroattività della legge penale, di presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva e della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuto mutamento del contesto normativo a seguito di pronuncia della Corte costituzionale - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus* per il riesame della rilevanza. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma primo, - nel testo sostituito dall'art. 15, comma primo, lett. a, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -; Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 24, 25, comma secondo, e 27, commi secondo e terzo*).

- N. 368 — Ordinanza giugno 1994 » 847

Fallimento - Curatore fallimentare - Compenso - Corresponsione in caso di mancanza di attivo o irripetibilità nei confronti del creditore istante o del debitore - Imposizione dell'importo a carico dell'erario - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli ausiliari del giudice e agli avvocati o procuratori chiamati al gratuito patrocinio nonché pretesa violazione del diritto alla giusta retribuzione - Manifesta infondatezza della questione. (*R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 39 e 91; Costituzione, artt. 3 e 36*).

N. 369 — Ordinanza 19 luglio 1994 Pag. 851

Ordinamento penitenziario - Detenuto condannato all'ergastolo - Intervenuta concessione dell'indulto - Riconoscimento di effetti ai fini dell'ammissione, rispettivamente, alla semilibertà e alla liberazione condizionale - Esclusione - Asserita irragionevolezza e denunciata violazione della finalità rieducativa della pena - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, comma quinto; cod. pen., art. 176, comma terzo; Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 27, comma terzo*).

Ordinanza di rimessione del giudice *a quo* - Indicazione dei dati essenziali ai fini della valutazione della rilevanza - Mancanza - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 370 — Ordinanza 19 luglio 1994 » 855

Impiego pubblico - Personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni - Condanna per taluni reati - Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio - Denunciata violazione del principio di eguaglianza per indebita parificazione, nel trattamento, ai soggetti legati alla pubblica amministrazione da rapporto di servizio onorario (elettivo o non) - Manifesta infondatezza della questione - Assorbimento di ulteriori censure. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma quarto-septies, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; Costituzione, artt. 3, comma primo, 97, comma primo, 4, 35 e 36*).

Reati e pene - Principio di legalità - Sanzioni accessorie - Estensione oltre i casi contemplati - Competenza del legislatore.

N. 261 — Ordinanza 20 giugno 1994 Pag. 79

Processo penale - Contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento - Prevalenza della decisione di quest'ultimo - Asserita violazione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 28, comma 2; Costituzione, artt. 25 e 101*).

Processo penale - Conflitti di competenza - Dissensi tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario o appartenenti a uffici giudiziari diversi - Risoluzione - Norme applicabili. (*Cod. proc. pen., art. 28, commi 1 e 2*).

N. 262 — Ordinanza 20 giugno 1994 » 83

Responsabilità contabile e amministrativa - Giurisdizione della Corte dei conti - Responsabilità di amministratori e dipendenti comunali e provinciali e di comunità montane - Personalità e non estensibilità agli eredi - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, comma 4; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 263 — Sentenza 20 giugno 1994 » 87

Questione di legittimità costituzionale - Carattere dell'incidentalità - Ritenuta carenza, dedotta con eccezione d'inammissibilità - Adeguata motivazione del rimettente in ordine ai presupposti dell'instaurazione del giudizio *a quo* - Reiezione dell'eccezione - Ammissibilità della questione. (*D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23*).

Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Giurisdizione del giudice *a quo* - Difetto - Necessaria evidenza (risultante dalla legge o da univoco orientamento giurisprudenziale) - Controllo della Corte costituzionale - Limiti - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità. (*Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, comma 1; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, commi 1, 2, e 4*).

Imposte e tasse - Progressività dell'imposizione - Principio costituzionale - Riferibilità al sistema tributario nel suo complesso e non ai singoli tributi. (*Costituzione, art. 53*).

Imposte e tasse - Estimi catastali - Tariffe e rendite - Determinazione in base al valore immobiliare di mercato - Ripristino, in via transitoria, di decreti ministeriali annullati - Denunciata violazione dei principi della capacità contributiva e della progressività tributaria, con inerenti profili di irrazionalità - Non fondatezza della questione. (*D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 - convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75 -, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Imposte e tasse - Estimi catastali - Tariffe e rendite - Determinazione in base al valore immobiliare di mercato - Ripristino, in via transitoria, di decreti ministeriali annullati - Possibilità, per il contribuente, di recuperare gli importi pagati in più del dovuto solo in un periodo successivo, come credito di imposta - Asserito ripristino di una forma di *solve et repete* - Non fondatezza della questione. (*D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 - convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75 -, art. 2; Costituzione, artt. 3, 53 e 24*).

Imposte e tasse - Estimi catastali - Tariffe e rendite - Determinazione in base al valore immobiliare di mercato - Ripristino, in via transitoria, di decreti ministeriali annullati - Denunciato straripamento del potere legislativo nel campo riservato agli organi giurisdizionali - Non fondatezza della questione. (*D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 - convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75 -, art. 2; Costituzione, artt. 24, 101, 102, 103 e 104*).

Leggi ed atti equiparati - Leggi (interpretative o innovative) con effetto retroattivo - Possibilità che incidano su controversie *sub iudice* - Compatibilità con la Costituzione, a meno che non siano preordinate a vanificare i giudicati.

Imposte e tasse - Estimi catastali - Tariffe e rendite - Determinazione in base al valore immobiliare di mercato - Ripristino, in via transitoria, di decreti ministeriali annullati - Previsione introdotta con decreto-legge (ripetutamente reiterato) - Denunciata mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza e, attraverso la reiterazione, coartazione della volontà delle Camere - Inammissibilità della questione. (*D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 - convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75 -, art. 2; Costituzione, art. 77, comma secondo*).

Decreto-legge - Adozione - Limiti al potere del Governo - Mancata osservanza - Deducibilità in sede di giudizio di legittimità costituzionale - Esclusione, dopo l'avvenuta conversione in legge. (*Costituzione, art. 77*).

Imposte e tasse - Estimi catastali - Tariffe e rendite - Determinazione in base al valore immobiliare di mercato - Ripristino, in via transitoria, di decreti ministeriali annullati - Asserito contrasto con principi costituzionali - Inammissibilità della questione per difetto di motivazione. (D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 - convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75 -, art. 2; Costituzione, artt. 70, 101, 102 e 104).

Imposte e tasse - Estimi catastali - Tariffe e rendite - Determinazione in base al valore immobiliare di mercato - Ripristino, in via transitoria, di decreti ministeriali annullati - Asserita indebita lesione delle prerogative di autotutela della pubblica amministrazione, oltreché di quelle del potere giurisdizionale - Conseguente illegittimità derivata del richiamo alle tariffe catastali rivalutate, per la definizione della base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) - Non fondatezza della questione. (Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, comma 1; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 1, 2 e 4; Costituzione, artt. 3, 24, 55 e ss., 70 e ss., 92 e ss., 97 e ss., 101, 102, 103, 104, 108 e ss., 113).

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istituzione e disciplina - Denuncia, nei suoi aspetti sostanziali e procedurali, dell'intero testo e di molteplici proposizioni della delega legislativa - Asserita discriminazione dei contribuenti, a seconda che siano o meno proprietari di immobili, con incidenza sul diritto di proprietà e sulla capacità contributiva - Inammissibilità della questione. (Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, Capo I (artt. 1-18); Costituzione, artt. 3, 42, comma terzo, e 53).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Intero complesso normativo ovvero pluralità di disposizioni dello stesso testo - Reciproca, intima connessione tra le disposizioni impugnate - Sussistenza - Necessità, ai fini di una valida introduzione del giudizio.

Questione di legittimità costituzionale - Censure puntuali prospettate dalle parti private costituite - Irrilevanza, ai fini dello scrutinio di costituzionalità - Esame delle questioni nei limiti in cui sono precisate nelle ordinanze di rinvio.

Imposte e tasse - Estimi catastali - Tariffe e rendite determinate in base al valore immobiliare di mercato - Procedure di ricorso innanzi alle Commissioni censuarie - Competenza esclusiva della Commissione centrale e rimessione nei termini dell'amministrazione finanziaria - Asserita violazione del principio di eguaglianza, con straripamento del potere legislativo nel campo riservato al potere giudiziario - Inammissibilità della questione. (D.L. 9 agosto 1993, n. 287 - non

no fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa - Previsione contrastante con le modalità e con i tempi stabiliti dallo Statuto speciale d'autonomia, e relative norme di attuazione, per l'adeguamento della legislazione provinciale agli atti legislativi statali - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 - convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 -, art. 7; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma primo nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21; 9, comma primo nn. 3, 8, 9, 10, 24; 14, comma terzo; 16, comma primo n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1 e 2).

N. 357 — Sentenza 19 luglio 1994 Pag. 775

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati delitti ricollegabili all'area della delinquenza organizzata - Benefici carcerari - Concedibilità a coloro che prestino un'utile collaborazione con la giustizia - Ipotesi di oggettiva impossibilità a collaborare a causa della limitata partecipazione al fatto criminoso, e sempre che sia possibile escludere la mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata - Concedibilità solo in caso di riconoscimento di specifiche attenuanti (cod. pen., artt. 62 n. 6, 114 e 116) - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma primo, secondo periodo, - nel testo sostituito dall'art. 15, comma primo, lett. a, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -; Costituzione, art. 3).

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati delitti ricollegabili all'area della delinquenza organizzata - Benefici carcerari - Concedibilità subordinata alla collaborazione con la giustizia - Prospettata eventualità che l'imputato, innocente, per ottenere il beneficio, dichiari falsamente la sua colpevolezza - Asserita disparità di trattamento nei confronti del condannato innocente impossibilitato a collaborare; pretesa irragionevolezza, per il condizionamento delle scelte difensive nella fase di cognizione al trattamento penitenziario; assunto contrasto con i principi di irretroattività della legge penale e della finalità rieducativa della pena - Inammissibilità della questione per sopravvenuto difetto di rilevanza. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma primo, primo periodo, - nel testo sostituito dall'art. 15, comma primo, lett. a, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -; Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 27).

Sanità pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Norme di riordinamento dettate dal decreto delegato n. 269 del 1993 - Attività di ricerca nel campo biomedico - Estensione anche al settore dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari - Asserito contrasto con la legge di delega ed ingerenza nelle attribuzioni regionali - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 1, comma primo; Costituzione, artt. 76 - in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, 117, 118 e 119).

Sanità pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Norme di riordinamento dettate dal decreto delegato n. 269 del 1993 - Qualificazione delle strutture e dei presidi degli istituti stessi come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione - Asserito contrasto con la legge di delega ed ingerenza nelle attribuzioni regionali - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 1, comma terzo; Costituzione, artt. 76 - in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, 117, 118 e 119).

Sanità pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Norme di riordinamento dettate dal decreto delegato n. 269 del 1993 - Riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e relativa revoca - Procedimento - Parere della singola regione interessata - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 2, comma secondo; Costituzione, artt. 76 - in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, 117, 118 e 119).

Sanità pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Norme di riordinamento dettate dal decreto delegato n. 269 del 1993 - Composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori - Presenza dei rappresentanti della regione in cui ha sede l'istituto - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, artt. 3, comma secondo, e 8; Costituzione, artt. 76 - in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, 117, 118 e 119).

Sanità pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Norme di riordinamento dettate dal decreto delegato n. 269 del 1993 - Revisione dei riconoscimenti già attribuiti agli istituti - Procedimento - Parere o intesa richiesti alla Conferenza Stato-regioni - Adozione dei provvedimenti relativi da parte del Governo, in caso di mancata acquisizione entro i termini prescritti - Denunciata mancanza di altra garanzia procedimentale in osservanza del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 7, comma settimo; Costituzione, artt. 76, 117, 118 e 119).

Processo penale - Misura cautelare disposta dal tribunale, in accoglimento della richiesta proposta, in sede di appello, dal pubblico ministero - Esecuzione sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva - Denunciata possibilità di distorsione delle determinazioni del giudice d'appello al momento della decisione, da cui può conseguire una restrizione di libertà non giustificata - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 310, comma terzo; Costituzione, art. 13).

N. 325 — Ordinanza 7 luglio 1994 Pag. 541

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratore marittimo - Prolungamenti - Neutralizzazione ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile e, occorrendo, anche ai fini dell'anzianità contributiva, qualora determinino la liquidazione della pensione in misura inferiore a quella spettante senza il loro accredito - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza e violazione del diritto alla pensione - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Legge 26 luglio 1984, n. 413, art. 25, comma quinto e/o quarto; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma ottavo; Costituzione, artt. 3 e 38).

Ordinanza di rimessione - *Petitum* - Formulazione ancipite - Inammissibilità della questione.

N. 326 — Ordinanza 7 luglio 1994 » 545

Processo penale - Imputato presente - Sentenza dibattimentale con motivazione non contestuale alla redazione del dispositivo - Riduzione del termine per il deposito dei motivi da trenta a quindici giorni - Termine di trenta giorni per l'impugnazione della sentenza - Ritenuta decorrenza dal quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo, anche quando i motivi siano stati depositati tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno successivo - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa nonché del «diritto vivente» secondo cui il termine per l'impugnazione della sentenza decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 585, comma secondo, lett. c; Costituzione, artt. 3 e 24).

Processo penale - Codice previgente - Imputato - Comparizione all'udienza - Impossibilità per accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile - Facoltà della parte civile di esercitare, previa sospensione del procedimento penale, l'azione civile davanti al giudice civile - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Esatta individuazione della norma censurata da parte del giudice *a quo* - Reiezione dell'eccezione basata su assunto contrario - Ammissibilità della questione. (Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 88; Costituzione, artt. 3 e 24).

Processo penale - Codice previgente - Principio di accessorialità dell'azione civile - Ridimensionamento in conseguenza della progressiva erosione del principio dell'unità della giurisdizione determinata dall'entrata in vigore della Costituzione e dai successivi interventi della Corte costituzionale.

Processo penale - Codice previgente - Azione civile - Onere di adattare le modalità di esercizio della pretesa alle sequenze del processo penale - Giustificazione - Sussistenza di limiti, non valicabili, a tutela del diritto di azione e di difesa della parte civile. (Costituzione, art. 24).

Processo penale - Codice previgente - Imputato - Comparizione all'udienza - Impossibilità per accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile - Facoltà della parte civile di esercitare, previa sospensione del procedimento penale, l'azione civile davanti al giudice civile - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriore censura. (Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 88, comma quinto; Costituzione, artt. 24, e 3).

N. 331 — Sentenza 7 luglio 1994 Pag. 579

Esecuzione penale - Pena pecuniaria - Conversione nella libertà controllata in caso di insolvibilità del condannato - Condannati dichiarati falliti con procedura fallimentare ancora in corso - Differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi nei casi di temporanea insolvenza - Reiterabilità del differimento per non più di due volte - Denunciata discriminazione rispetto al condannato ritornato nella disponibilità dei propri beni a seguito della chiusura del fallimento - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 660, comma terzo; Costituzione, art. 3).

N. 332 — Ordinanza 7 luglio 1994 » 585

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati reati - Sospensione del trattamento penitenziario ordinario - Potere, attribuito al Ministro di grazia e giustizia, di dispor-

- N. 348 — Ordinanza 19 luglio 1994 Pag. 707

Processo penale - Codice previgente - Imputato - Comparizione all'udienza - Impossibilità per accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile - Facoltà della parte civile di esercitare, previa sospensione del procedimento penale, l'azione civile davanti al giudice civile - Mancata previsione - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen.* - 1930 -, art. 88, comma quinto; *Costituzione*, artt. 3 e 24).

- N. 349 — Ordinanza 19 luglio 1994 » 711

Oltraggio - Pena - Minimo edittale - Previsione di sei mesi di reclusione in luogo dei quindici giorni fissati in via generale dall'art. 23 del codice penale - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità, per dichiarata illegittimità. (*Cod. pen.*, art. 341, comma primo; *Costituzione*, artt. 3 e 27, comma terzo).

- N. 350 — Ordinanza 19 luglio 1994 » 713

Ordinanza di rimessione - Indicazione delle disposizioni denunciate - Errore materiale - Correzione da parte della Corte costituzionale - Possibilità.

Circolazione stradale - Infrazioni al nuovo codice della strada - Pagamento delle sanzioni in misura ridotta - Sospensione del relativo termine durante la procedura di opposizione all'ordinanza-ingiunzione del prefetto - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, con arbitraria discriminazione in danno di chi attui rimedi contenziosi - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18, 22 e 23* - recte: *d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 202, 203, 204 e 205* -; *Costituzione*, artt. 3 e 24).

- N. 351 — Ordinanza 19 luglio 1994 » 719

Impiego pubblico - Ex combattenti e categorie assimilate - Benefici economici - Computo delle maggiori anzianità - Divieto in sede di ricostruzione, con norme di carattere generale, del trattamento retributivo - Riassorbimento dei maggiori trattamenti già in godimento - Ritenuta natura innovativa

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Petitionum* - Richiesta di pronuncia apparentemente demolitoria da cui deriverebbe l'introduzione di una non prevista misura di sicurezza patrimoniale - Intervento additivo precluso alla Corte in quanto riservato al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 335 — Ordinanza 7 luglio 1994 Pag. 599

Reati e pene - Pena pecuniaria - Pagamento rateale - Possibilità di maggiore rateizzazione in ragione delle comprovate ed effettive possibilità economiche del condannato - Esclusione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Cod. pen., art. 133-ter; Costituzione, art. 3).

N. 336 — Ordinanza 7 luglio 1994 » 603

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento delle acque - Reati previsti dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976 - Applicabilità delle pene sostitutive - Esclusione - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, comma secondo; Costituzione, art. 3).

N. 337 — Ordinanza 7 luglio 1994 » 607

Ordinamento penitenziario - Permessi premio al condannato - Reclamo al Tribunale di sorveglianza - Denunciata inapplicabilità delle norme relative al procedimento di sorveglianza - Avvenuta applicazione delle stesse norme nel giudizio *a quo* - Difetto di rilevanza di ulteriori dubbi di incostituzionalità relativi a fasi di giudizio successive - Manifesta inammissibilità della questione. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-bis, commi terzo e quarto, aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450; Costituzione, artt. 13, 24, 27 e 111).

N. 338 — Sentenza 19 luglio 1994 » 611

Sanità pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Attribuzioni - Svolgimento di attività di assistenza sanitaria e di attività di studio e di ricerca - Carattere strumentale della prima - Coesistenza di funzioni distinte attribuite alla competenza dello Stato e delle regioni.

- N. 327 — Ordinanza 7 luglio 1994 Pag. 549

Contenzioso tributario - Leggi tributarie - Violazione giustificata da obbiettive condizioni di impossibilità ad ottemperare - Non applicabilità delle sanzioni non penali da parte delle Commissioni tributarie, in virtù del «principio della scusabilità dell'errore» - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39-bis; Costituzione, artt. 3, 23 e 53).

- N. 328 — Ordinanza 7 luglio 1994 » 553

Professioni sanitarie - Medici dell'ENPAM - Indennità di previdenza - Tassazione - Aliquota impositiva - Criterio di determinazione - Lamentata disparità di trattamento rispetto al criterio applicabile all'indennità del lavoratore dipendente - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 18 e successive modificazioni; Costituzione, artt. 3, 35, comma primo, e 53).

- N. 329 — Ordinanza 7 luglio 1994 » 557

Imposte e tasse - Riscossione coattiva delle imposte - Procedimento - Sospensione da parte del giudice ordinario, in ipotesi di dedotta carenza assoluta di potere impositivo in capo al Comune - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento tra titolari di diritti soggettivi, con pregiudizio della tutela spettante al privato nei confronti degli atti della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. civ., art. 700; Costituzione, artt. 3 e 24).

- N. 330 — Sentenza 7 luglio 1994 » 561

Processo penale - Codice previgente - Imputato - Comparizione all'udienza - Impossibilità per accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile - Facoltà della parte civile di esercitare, previa sospensione del procedimento penale, l'azione civile davanti al giudice civile - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Applicabilità della norma censurata nel giudizio *a quo* - Reiezione dell'eccezione basata su assunto contrario - Ammissibilità della questione. (Cod. proc. pen. - 1930, art. 88; Costituzione, artt. 3 e 24).

damento normativo - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza - Reiezione - Ammissibilità della questione.

Miniere - Miniere di salgemma - Concessione - Canone annuo per l'estrazione del sale, stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato - Imposizione al concessionario, in aggiunta al diritto proporzionale annuo di concessione mineraria - Asserita irrazionale discriminazione rispetto ai concessionari di altre miniere - Non fondatezza della questione. (*Legge 17 luglio 1942, n. 907, art. 3 n. 1; Costituzione, art. 3*).

Miniere - Miniere di salgemma - Concessione - Canone annuo per l'estrazione del sale - Imposizione al concessionario, a tutela della riserva monopolistica dello Stato nella produzione del sale - Ritenuta assenza di condizioni legittimanti tale riserva - Non fondatezza della questione. (*Legge 17 luglio 1942, n. 907, art. 3 n. 1; Costituzione, art. 43*).

Miniere - Miniere di salgemma - Natura del bene - Proprietà indisponibile e diritti di estrazione dello Stato - Fini perseguiti - Riserva e monopolio - Giustificazione.

N. 258 — Sentenza 20 giugno 1994 Pag. 63

Questione di legittimità costituzionale - Ordinanza di rimessione - Denuncia, in dispositivo, di interi testi di legge senza indicazione di specifiche norme - Eccezione di inammissibilità, per incertezza del *thema decidendum* - Reiezione.

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Vaccinazioni - Innovazioni normative, di cui all'art. 9 del d.l. 6 maggio 1994, n. 273 - Influenza, come *ius superveniens*, sulla questione di legittimità costituzionale di leggi impositive dell'obbligo di vaccinazione - Esclusione.

Retroattività e irretroattività - Principio di retroattività della disposizione più favorevole - Applicabilità alle sanzioni amministrative - Esclusione.

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Contemperamento dei diritti singoli con quelli della collettività - Leggi impositive dell'obbligo - Condizioni per la loro compatibilità con i principi costituzionali. (*Costituzione, art. 32*).

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Vaccinazioni (nella specie: contro l'epatite virale B, antipolio, antidifterica ed antitetanica) - Rischi di complicanze da vaccino - Omessa previsione - Asserita violazione del principio della

Regioni in genere - Rapporti tra Stato e regioni - Procedimenti statali per i quali è previsto il parere o l'intesa della regione - Mancata acquisizione entro i termini previsti - Provvedimento dello Stato adottato unilateralmente - Obbligo di adeguata motivazione, anche in mancata di espressa previsione normativa - Riferibilità al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

Sanità pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Norme di riordinamento dettate dal decreto delegato n. 269 del 1993 - Attività di controllo - Attribuzione al Ministro della sanità - Esclusione di ogni controllo regionale per la parte assistenziale - Asserito contrasto con la legge di delega ed ingerenza nelle attribuzioni regionali - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, artt. 2, commi primo, lett. c e terzo, lett. d; Costituzione, artt. 76 - in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, 117 e 118*).

Sanità pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Norme di riordinamento dettate dal decreto delegato n. 269 del 1993 - Modalità di finanziamento degli istituti - Attribuzioni delle regioni - Finanziamento dell'attività a bilancio, senza possibilità di programmazione e di controllo della spesa per l'attività sanitaria - Asserito contrasto con la legge di delega ed ingerenza nelle attribuzioni regionali - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 6, commi terzo e quinto; Costituzione, artt. 76 - in relazione alla legge 23 ottobre 1992 n. 421 -, 117, 118 e 119*).

N. 339 — Sentenza 19 luglio 1994 Pag. 629

Regione Piemonte - Beni culturali conservati in Piemonte - Norme sul prestito e l'esportazione - Delimitazione dell'ambito delle competenze regionali in materia - Ricorso al criterio soggettivo dell'appartenenza del bene alla regione, senza operare alcuna distinzione tra interesse locale o nazionale dei beni culturali considerati - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altre questioni. (*Legge Regione Piemonte riapprovata il 12 ottobre 1993; Costituzione, artt. 117, 9, 10, 25, 41, 42*).

Regioni in genere - Musei e biblioteche - Ripartizione di competenze tra Stato e regioni - Criterio - Distinzione tra interesse nazionale e interesse locale. (*Costituzione, artt. 117 e 118; D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, titolo II; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*).

Regioni in genere - Beni culturali - Tutela e valorizzazione - Preannunziato trasferimento di competenze in materia dal-

lo Stato alle regioni - Normativa di trasferimento o di delega - Mancata emanazione - Conseguenza - Attribuzione allo Stato dei poteri inerenti al patrimonio storico ed artistico della Nazione - Eccettuazione per l'esercizio di competenze regionali per la protezione di beni di interesse esclusivamente locale.

Regioni in genere - Beni culturali di interesse esclusivamente locale - Procedure e provvedimenti per l'esportazione o il prestito - Competenza della regione - Esercizio subordinato al collegamento e alla comunicazione con i competenti organi dello Stato - Fondamento - Necessità di apprezzare se il valore culturale dei beni coinvolga l'interesse nazionale.

Regioni in genere - Beni culturali - Definizione e coordinamento delle competenze spettanti allo Stato e alle regioni - Indeterminatezza - Necessità di emanare la legge sulla tutela dei beni culturali, preannunciata sin dal 1977 - Reiterato invito al legislatore da parte della Corte costituzionale.

N. 340 — Sentenza 19 luglio 1994 Pag. 639

Servizio militare - Servizio di leva - Appartenenza dell'iscritto a famiglia di cui altri due figli abbiano adempiuto all'obbligo di leva - Dispensa dal servizio - Esclusione quando un fratello vivente, di età non inferiore a quaranta anni, abbia già goduto del beneficio - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altri profili. (*Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 23, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 31, comma primo, 23, 52 e 97*).

Servizio militare - Servizio di leva - Appartenenza dell'iscritto a famiglia di cui altri due figli abbiano adempiuto all'obbligo di leva - Dispensa dal servizio - Esclusione quando un fratello vivente, di età non inferiore a quaranta anni, abbia già goduto del beneficio - Irrazionalità ed incoerenza con il valore costituzionale di protezione e agevolazione delle famiglie numerose. (*Costituzione, artt. 3 e 31, comma primo*).

N. 341 — Sentenza 19 luglio 1994 » 645

Oltraggio - Pena - Minimo edittale - Previsione di sei mesi di reclusione - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura. (*Cod. pen., art. 341, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo, e 97*).

Oltraggio - Pena - Minimo edittale previsto in sei mesi - Declaratoria di incostituzionalità della previsione codicistica

(art. 341, comma primo, cod. pen.) - Conseguente necessità di individuare la pena minima da applicare - Riferimento al limite di quindici giorni fissato in via generale per la pena della reclusione dall'art. 23 del codice penale - Salvezza della libertà del legislatore di stabilire un diverso trattamento sanzionatorio - Condizioni e limiti.

Oltraggio - Pena - Rigidità e severità del minimo edittale previsto dal legislatore del 1930 - Manifesta irragionevolezza del bilanciamento operato tra la tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale e la libertà personale del soggetto agente. (*Cod. pen., art. 341, comma primo*).

Oltraggio - Pena - Minimo edittale previsto in sei mesi - Eccessività in relazione alla gamma estremamente differenziata dei comportamenti sanzionabili, quand'anche di tenue o minima entità - Adeguamento della disciplina in materia ai principi costituzionali - Necessità - Reiterati inviti della Corte a provvedere - Inerzia del legislatore.

Oltraggio - Pena - Minimo edittale - Previsione di sei mesi di reclusione - Manifesta irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità ed ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al reato di ingiuria.

N. 342 — Sentenza 19 luglio 1994 Pag. 653

Commissario del Governo - Configurazione - Ruolo di rappresentanza nel territorio regionale e strumento di coordinamento, su base paritaria, delle funzioni amministrative statali con quelle regionali - Poteri esercitabili. (*Costituzione, art. 124*).

Commissario del Governo - Natura di organo di Governo - Esclusione - Titolarità di poteri sostitutivi nei confronti delle regioni - Esclusione. (*Costituzione, art. 124*).

Commissario del Governo - Funzioni e poteri conferiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993 - Promovimento, nell'ambito regionale, dell'«unità di indirizzo», dell'«adeguatezza dell'azione amministrativa» e dell'«attuazione coordinata dei programmi statali e regionali» - Denunciata invasione di attribuzioni regionali - Esclusione - Inconfigurabilità di vincoli giuridici a carico della regione - Spettanza allo Stato del potere contestato, nei termini precisati in motivazione. (*Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, paragrafo 1.1; Costituzione, artt. 5, 117, 118, 124; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 13*).

Commissario del Governo - Funzioni e poteri conferiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - Obbligatorio invio al Commissario di progetti legislativi ed altre deliberazioni regionali - Denunciata invasione di attribuzioni regionali - Esclusione - Configurabilità di un'attività di mera informazione e non già di controllo - Spettanza allo Stato del potere contestato, nei termini precisati in motivazione. (*Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, paragrafo 1.2; Costituzione, artt. 125 e 127*).

Commissario del Governo - Funzioni e poteri conferiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - Esecuzione di delibere del Consiglio dei ministri e di atti ministeriali emanati in sostituzione di organi regionali rimasti inattivi - Denunciata invasione di attribuzioni regionali - Esclusione - Inconfigurabilità di poteri sostitutivi propri del Commissario - Spettanza allo Stato del potere contestato, nei termini precisati in motivazione. (*Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, paragrafo 1.3; Costituzione, artt. 5, 117, 118 e 124*).

Commissario del Governo - Funzioni e poteri attribuiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1983 - Convocazione di conferenze tra rappresentanti degli uffici decentrati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni - Previsione non invasiva di competenze regionali, in quanto non riferibile alle regioni - Spettanza allo Stato del potere contestato, nei termini precisati in motivazione. (*Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, paragrafo 2.4*).

Commissario del Governo - Funzioni e poteri conferiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - Convocazione delle riunioni di coordinamento (*ex art. 13, comma primo, lett. b) della legge n. 400 del 1988*) - Previsione invasiva di attribuzioni regionali, essendo la convocazione di competenza del Presidente della Regione - Non spettanza allo Stato del relativo potere - Conseguente annullamento parziale dell'atto invasivo. (*Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, paragrafo 3.1; Costituzione, art. 124; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 13, comma primo, lett. b)*).

Commissario del Governo - Funzioni e poteri conferiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - Invito dei rappresentanti degli enti locali alle riunioni di coordinamento (*ex art. 13, comma primo, lett. b) della legge n. 400 del 1988*) - Previsione invasiva di attribuzioni regionali, essendo la determinazione dei soggetti da convoca-

re di competenza del Presidente della Regione - Non spettanza allo Stato del relativo potere - Conseguente annullamento parziale dell'atto invasivo. (*Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, paragrafo 3.2; Costituzione, artt. 5, 117, 118, 124, 125 e 127*).

Commissario del Governo - Funzioni e poteri conferiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - Conclusione di accordi sulle questioni esaminate nelle riunioni di coordinamento (*ex art. 13, comma primo, lett. b) della legge n. 400 del 1988*) - Previsione non invasiva di attribuzioni regionali, non configurandosi accordi formali identificati da precisi effetti giuridici - Spettanza allo Stato del potere contestato, nei termini precisati in motivazione. (*Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, paragrafo 3.4; Costituzione, artt. 5, 117, 118 e 124*).

Commissario del Governo - Funzioni e poteri conferiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - Proposta di convocazione della conferenza permanente Stato-Regioni per la trattazione di questioni non risolte nelle riunioni di coordinamento (*ex art. 13, comma primo, lett. b) della legge n. 400 del 1988*) - Previsione non invasiva di attribuzioni regionali, essendo le proposte subordinate all'intesa con il Presidente della Giunta regionale - Spettanza allo Stato del potere contestato, nei termini precisati in motivazione. (*Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, paragrafo 3.5; Costituzione, artt. 5, 117, 118 e 124*).

Commissario del Governo - Funzioni e poteri conferiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - Acquisizione di flussi di informazioni presso aziende regionali - Previsione non invasiva di attribuzioni regionali, atteso il ruolo proprio del Commissario nella trasmissione di informazioni tra Stato e regioni - Spettanza allo Stato del potere contestato, nei termini precisati in motivazione. (*Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, paragrafo 5.1; Costituzione, art. 124*).

N. 343 — Sentenza 19 luglio 1994 Pag. 665

Controllo statale sugli atti amministrativi regionali - Disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 479 del 1993 - Asserita esorbitanza dai limiti della delega conferita al Governo - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 10 novembre 1993, n. 479; Costituzione, art. 76 in relazione all'art. 2, comma primo, lett. h della legge 23 ottobre 1992, n. 421*).

Controllo statale sugli atti amministrativi regionali - Disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 479 del 1993 - Denunciato assoggettamento, al controllo di legittimità, di atti non qualificabili come «fondamentali della gestione» - Asserito contrasto con la norma di delegazione - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 10 novembre 1993, n. 479, art. 1, comma secondo, lett. b; Costituzione, art. 76 in relazione all'art. 2, comma primo, lett. h della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Controllo statale sugli atti amministrativi regionali - Disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 479 del 1993 - Denunciato assoggettamento, al controllo di legittimità, degli appalti non previsti in atti di programmazione - Estraneità della relativa previsione al decreto legislativo impugnato - Inammissibilità della questione. (D.lgs. 10 novembre 1993, n. 479, art. 1, comma secondo; Costituzione, art. 76 in relazione all'art. 2, comma primo, lett. h della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Controllo statale sugli atti amministrativi regionali - Disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 479 del 1993 - Controllo di legittimità - Vizi riscontrabili - Eccesso di potere - Mancata esclusione - Denunciata violazione dei limiti costituzionalmente fissati in tema di controlli statali sugli atti regionali - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 10 novembre 1993, n. 479, art. 1, comma primo; Costituzione, artt. 76, 115, 118 e 125, comma primo).

Controllo statale sugli atti amministrativi regionali - Disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 479 del 1993 - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di determinare, su proposta di un comitato tecnico, «criteri procedurali» per le commissioni di controllo - Denunciata compressione dell'indipendenza delle commissioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (D.lgs. 10 novembre 1993, n. 479, art. 2, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 76 - in relazione all'art. 2, comma primo, lett. h della legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, 115, 118 e 125).

Controllo statale sugli atti amministrativi regionali - Disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 479 del 1993 - Composizione e funzionamento delle commissioni di controllo - Prevalenza di membri provenienti dall'amministrazione statale, non esenti da vincoli di subordinazione gerarchica - Denunciata alterazione della funzione di controllo e del ruolo delle commissioni - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 10 novembre 1993, n. 479, art. 3, commi quarto, quinto, sesto e settimo; Costituzione, artt. 76 - in relazione all'art. 2, comma primo, lett. h della legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, 115, 118 e 125).

- N. 344 — Sentenza 19 luglio 1994 Pag. 679

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive - Autorità giudiziaria territorialmente competente - Individuazione - Riferimento al luogo di residenza della persona offesa - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli altri reati commessi col mezzo radiotelevisivo (in particolare, rispetto alla diffamazione semplice) e pretesa violazione del principio del giudice naturale (dovendo la competenza territoriale essere, in qualche modo, ancorata al luogo di consumazione del reato) - Inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, commi quarto e quinto; Costituzione, artt. 3 e 25*).

Ordinanza di rimessione - Motivazione e dispositivo dell'ordinanza - Contraddittorietà - Valutazione, ai fini del giudizio sulla rilevanza della questione - Possibilità - Esclusione - Inammissibilità della questione.

- N. 345 — Sentenza 19 luglio 1994 » 685

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori dipendenti da imprese industriali - Prepensionamento facoltativo - Condizione - Anzianità assicurativa e contributiva di almeno trent'anni - Accredito di anzianità contributiva occorrente per maturare il requisito dei trentacinque anni - Limite massimo - Periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni, se donne - Asserito trattamento peggiore riservato alla donna lavoratrice - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27, comma 1; Costituzione, artt. 3 e 37*).

- N. 346 — Sentenza 19 luglio 1994 » 689

Consorzi - Consorzi di bonifica - Deliberazioni a contenuto contrattuale - Sottoposizione a controllo preventivo di legittimità - Richiesta straordinaria del prefetto - Non spettanza allo Stato del relativo potere - Conseguente annullamento degli atti invasivi. (*Circolare del Ministero dell'interno 6 dicembre 1993, n. 29; telegramma del prefetto di Gorizia 18 dicembre 1993; Costituzione, art. 130; legge 12 luglio 1991, n. 203 - di conversione del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 - art. 15; legge 8 giugno 1980, n. 142, art. 49*).

Enti locali - Distinzione dagli «enti amministrativi dipendenti dalla Regione» - Criterio. *Costituzione, artt. 117 e 130*).

Consorzi - Consorzi di bonifica - Appartenenza alla categoria degli enti locali - Esclusione - Inapplicabilità della disciplina del controllo di legittimità sugli atti degli enti locali. (*Costituzione, art. 130*).

N. 347 — Sentenza 19 luglio 1994 Pag. 697

Ordinanza di rimessione - Riproduzione di argomentazioni contenute in un atto di parte, assunte espressamente come proprie dal giudice *a quo* - Motivazione di carattere autonomo - Ammissibilità della questione.

Comuni e province - Istituzione di nuove province - Delega legislativa al Governo - Denunciato contrasto con l'ipotizzata riserva di legge formale in materia di modifica delle circoscrizioni provinciali, nonché con l'asserito principio di non delegabilità per le leggi-provvedimento - Non fondatezza della questione. (*Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 63, comma secondo; Costituzione, artt. 76 e 133*).

Comuni e province - Istituzione di nuove province - Decreto istitutivo della provincia di Lodi - Denunciato eccesso di delega, per inosservanza dei termini e della competenza consiliare nell'adozione del parere della Regione Lombardia - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 6 marzo 1992, n. 251; Costituzione, art. 76 in relazione all'art. 63, commi secondo e terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142*).

Comuni e province - Istituzione di nuove province - Decreto istitutivo della provincia di Lodi - Denunciato eccesso di delega, per avvenuto recepimento parziale di «iniziative», non più attuali dei Comuni interessati - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 6 marzo 1992, n. 251; Costituzione, art. 76 in relazione agli artt. 16 e 63, commi secondo e terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142*).

Comuni e province - Istituzione di nuove province - Decreto legislativo istitutivo della provincia di Lodi - Denunciato eccesso di delega, per mancata previa delimitazione dell'area metropolitana di Milano in rapporto al territorio previsto per la nuova provincia - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 6 marzo 1992, n. 251; Costituzione, art. 76 in relazione agli artt. 16 e 63, commi secondo e terzo, della legge 8 giugno 1980, n. 142*).

re un regime detentivo di particolare rigore - Mezzi di impugnazione - Omessa previsione - Asserita disparità di trattamento rispetto al provvedimento che dispone la sorveglianza particolare e pretesa lesione della libertà personale e del diritto alla tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 13, 24, comma primo, 111 e 113, commi primo e secondo*).

N. 333 — Ordinanza 7 luglio 1994 Pag. 589

Misure di sicurezza - Imputato prosciolto per infermità psichica - Ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Obbligo del giudice - Lamentata mancata previsione del potere di scegliere la misura di sicurezza adeguata all'entità del fatto ed alla concreta pericolosità dell'imputato o di ordinare il ricovero in una comunità terapeutica per malati di mente - Conseguente violazione del principio di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. pen., art. 222; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

N. 334 — Ordinanza 7 luglio 1994 » 593

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Effetti della pronuncia - Applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale della confisca delle cose costituenti il profitto del reato - Esclusione - Prospettata violazione di direttiva della legge di delega - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 445, comma primo; cod. pen. art. 240, comma secondo; Costituzione, art. 76 in relazione all'art. 72, n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81*).

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Effetti della pronuncia - Applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale della confisca delle cose costituenti il profitto del reato - Esclusione - Denunciata tutela di una iniziativa economica dannosa e contrastante con l'utilità sociale ed asserita vanificazione della finalità rieducativa della pena nonché preteso contrasto con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza in relazione alla diversità trattamento riservato ai profitti derivanti dal reato di contrabbando - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 445, comma primo; cod. pen., art. 240, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 27, comma secondo, e 41, comma secondo*).